

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

cautelare personale, la concedibilità dell'indulto per i reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta **causa estintiva della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi**, che ne rendano probabile la futura concessione (nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la plausibilità della motivazione con cui il giudice del merito aveva sostenuto che i fatti addebitati al ricorrente erano di tale gravità da non lasciar ritenere certa l'applicabilità del condono in misura tale da coprire per intero la pena astrattamente irrogabile) (C 12-3-09, Vetriani, 244051). ❶ Il giudice investito di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare custodiale alla cui esecuzione sia sopravvenuta una causa

estintiva della pena (nella specie costituita dall'indulto concesso con la l. 241/06) deve procedere alla verifica della proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, tenendo conto della possibilità che la **pena prevedibilmente irroganda risulti in toto ovvero per la gran parte estinta**, sì da rendere non più proporzionato ed adeguato il mantenimento della misura medesima (C 24-5-07, Bitetti, 237233). Da ultimo nello stesso senso: non può essere adottata o mantenuta una misura cautelare se sussistono le condizioni che rendono **probabile l'applicabilità dell'indulto** alla pena che si ritiene possa essere irrogata (C.s.u. 28-10-10, Giordano ed a., 248867, nonché *Guida dir.* 11, f. 7, 84).

274 Esigenze cautelari. 1. *Le misure cautelari sono disposte:*

a) *quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;*

b) *quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;*

c) *quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.*

SOMMARIO: I. Modifiche legislative. - II. Questioni di legittimità costituzionale. - III. Esigenze cautelari: profili generali. - IV. (*segue*) esigenze cautelari e stato detentivo. - V. Pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. - VI. (*segue*) concretezza e attualità del pericolo. - VII. (*segue*) specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. - VIII. (*segue*) il diritto al silenzio. - IX. Pericolo di fuga: concretezza del pericolo. - X. (*segue*) attualità del pericolo. - XI. (*segue*) desumibilità del pericolo dalla gravità del reato o della pena inflitta. - XII. (*segue*) stato di latitanza. - XIII. Pericolo di commissione di nuovi reati. - XIV. (*segue*) concretezza e attualità del pericolo. - XV. (*segue*) l'attualità del pericolo nella giurisprudenza successiva alla l. 16 aprile 2015, n. 47. - XVI. (*segue*) modalità e circostanze del fatto e personalità dell'imputato. - XVII. (*segue*) comportamenti, atti concreti, precedenti penali. - XVIII. (*segue*) il tempo trascorso dalla commissione del reato. - XIX. (*segue*) gravità dei delitti. - XX. (*segue*) delitti della stessa specie. - XXI. (*segue*) reiterabilità dei delitti della stessa specie nel caso di cessazione della carica o dell'ufficio.

I. Modifiche legislative. ❶ Il testo originario è stato così modificato in seguito alla l. 8 agosto 1995, n. 332 e, successivamente, al d.-l. 1° luglio 2013, n. 78 conv. l. 9 agosto 2013, n. 94 e, infine, alla l. 16 aprile 2015, n. 47.

II. Questioni di legittimità costituzionale. ❶ **È manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 co. 1° lett. c, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il limite all'applicazione della misura della custodia cautelare contenuto nell'ultimo periodo di tale disposizione non si applichi nei casi in cui la decisione sulla

misura cautelare abbia luogo in sede di convalida dell'arresto (Corte cost. 98/148). ❷ **Non è fondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 co. 1° lett. c, ultimo periodo, e dell'art. 23 disp. proc. pen. min. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 31 Cost., nella parte in cui non prevedono che anche all'imputato minore non sia applicabile la custodia cautelare qualora, pur sussistendo il pericolo della reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di quelli per cui si procede, il delitto attribuito sia punito con pena inferiore nel massimo a quattro anni (Corte cost. 00/323) V. Corte cost. 00/359.

III. Esigenze cautelari: profili generali. ❶ Le condizioni generali di applicabilità delle misure e le esigenze cautelari di cui agli artt. 273-274 riguardano le sole **misure cautelari personali e non quelle reali** (nella specie la S.C. ha argomentato che, in particolare, la disposizione dell'art. 274 lett. b appare concettualmente incompatibile con le misure cautelari reali, in quanto non si comprenderebbe come il sequestro conservativo e quello preventivo possano prevenire la fuga dell'imputato o consentire di ripristinarne la presenza) (C 7-6-91, Mattiolo, *A. n. proc. pen.* 92, 121). ❷ I criteri di valutazione della pericolosità che è richiesta ai fini dell'applicazione della **misura di prevenzione** non vanno confusi con quelli di valutazione della pericolosità che si richiede debba sussistere ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Ed invero il presupposto per l'applicazione della misura *ante delictum* è costituito da comportamenti solamente sintomatici della pericolosità, mentre per l'applicazione delle misure cautelari la pericolosità del soggetto che deve esservi sottoposto deve essere dimostrata, e non essere quindi soltanto frutto di sospetto, ancorché fondato. Ne consegue che l'applicazione di una misura cautelare motivata esclusivamente con il richiamo agli elementi giustificativi della misura di prevenzione è illegittima (C 9-4-91, Prestianni, *ivi* 91, 630). ❸ I presupposti in base ai quali, ai sensi dell'art. 274, il giudice può procedere alla limitazione della libertà personale dell'imputato vanno considerati **alternativamente e non cumulativamente**, onde anche uno solo di essi legittima la valutazione del *periculum libertatis* (C 26-4-90, Ceruti, *C. pen.* 90, II, 329). Nello stesso senso C 5-7-90, Grasso, *ivi* 91, II, 507; C 10-9-91, Mocerino ed a., *A. n. proc. pen.* 92, 602. V. anche C 20-2-90, Giorgieri, *ivi* 90, 613; C 17-5-91, Coccone, *R. pen.* 92, 416; C 28-1-92, La Rocca, *A. n. proc. pen.* 92, 602; C 21-4-93, Garofano, *ivi* 94, 113. In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274, i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (C 8-2-13, Koci, 254506). In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato **non devono necessariamente concorrere**, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura (nella specie, in cui il trib. lib. aveva congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione, la S.C. ha ritenuto irrilevante le censure difensive concernenti l'affermata sussistenza anche del pericolo di fuga) (C 3-3-15, Quinag, 264811). ❹ In tema di misure cautelari personali, lo stesso valore semantico del termine «esigenza cautelare» e l'articolazione della relativa situazione di pericolo *de libertate* enunciata normativamente secondo profili (*sub a, b e c* dell'art. 274) suscettibili di autonomo apprezzamento, ed inquadrati sulla base del combinato concorso di elementi oggettivi e soggettivi, impongono al giudice, in motivazione, un approccio argomentativo giuridicamente corretto e ispirato ad un criterio logico, plausibile e convincente, nel trovare la equilibrata composizione degli interessi attinenti all'esercizio della potestà di giustizia e della sfera personale del soggetto, garantita dalla Costituzione in termini assai rigorosi. È perciò necessario accertare che, **in concreto ed in termini specifici**, ricorrono quelle situazioni che definiscono

l'esigenza imprescindibile di adottare la cautela di natura coercitiva personale (C 10-5-95, Pellicchia, *R. pen.* 96, 648). ❺ L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari può rinvenirsi anche quando il delitto accertato **risalga nel tempo**, ma l'indagine continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato. In altri termini l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari **non** deve essere **concettualmente confusa** con l'**attualità e concretezza delle condotte criminose**. Può infatti sussistere il caso concreto in cui alla attualità delle esigenze cautelari non corrisponda una pari attualità delle condotte criminose (C 7-7-98, Calamassi, *ivi* 99, 396). ❻ In tema di misure coercitive, la **distanza temporale** tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un **rigoroso obbligo di motivazione** sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (C 12-3-15, Palermo, 263722). ❼ La **lunga durata della custodia cautelare** subita dall'indagato non assume uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale circostanza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (C 17-12-98, Lorusso, 212460). ❽ In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura per motivi formali non impedisce la reiterazione dell'ordinanza di custodia in carcere in presenza di **esigenze cautelari di eccezionale rilevanza** che rendano impossibile fronteggiare la ravvisata pericolosità sociale con misure diverse, atteso che il grado di tali esigenze determina la sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure differenti, continuerebbe nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (C 15-3-16, Barretta, 267115). V. *sub art.* 309, § XLVIII. ❾ La sussistenza dei presupposti concernenti i limiti di pena necessari per fruire, in sede di esecuzione, delle agevolazioni di cui all'ord. penit., in base alla nuova disciplina datane dalla l. 27 maggio 1998, n. 165, che ha nuovamente formulato l'art. 656, **non può spiegare alcun riflesso anticipato sulla valutazione delle esigenze cautelari** di una misura custodiale in atto (C 5-11-98, Markolaj, *C. pen.* 00, 982). ❿ Il **sopravvenuto rinvio a giudizio** non costituisce, di per sé, fatto idoneo a giustificare l'attuazione delle esigenze sottese all'applicazione di una misura cautelare personale (C 22-10-09, Sabatelli, 245223). ⓫ In tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la **sentenza di condanna**, la valutazione delle esigenze cautelari, anche in sede di riesame, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze di fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso (C 19-12-08, Di Martino, *C. pen.* 10, 1073). Conf. C 6-5-09, Turloiu, 244877. V. *sub art.* 275, § V. ⓬ Nel procedimento cautelare, la **sentenza di condanna**, nonché quella *ex art.* 444, precludono l'esame dei gravi indizi di colpevolezza, ma non anche quello delle esigenze cautelari; né tali sentenze fanno venire meno l'interesse dell'imputato assoggettato alla misura custodiale a richiedere la verifica della ricorrenza delle medesime esigenze cautelari; infatti, la sentenza di condanna, attenendo soltanto alla responsabilità penale dell'imputato, con susseguente assorbimento di ogni ulteriore esame sulla sussistenza dei gravi indizi di reità, non afferrisce affatto al tema delle esigenze cautelari che non costituiscono,

di per sé, compendio della affermazione della penale responsabilità, dal momento che la situazione custodiale deve essere deliberata in riferimento alla sussistenza ed alla persistenza, a quel momento, oltre che dei gravi indizi di colpevolezza, anche delle esigenze cautelari (C 10-4-03, Fakid, *C. pen.* 04, 3318).

⑬ L'art. 635 co. 1° concede al giudice che ha disposto la revisione del processo, la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena, applicando, se del caso, una delle misure coercitive ivi previste. A quest'ultimo riguardo, anche se il vaglio delle esigenze cautelari – indubbio presupposto per l'applicazione di una delle misure previste dagli artt. 281 ss. – **deve essere più rigoroso**, riguardando comunque la posizione di persone già condannate, la relativa valutazione va condotta alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274, essendo questo l'unico parametro normativo offerto in proposito dal sistema (nella specie in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva disposto la liberazione dei condannati con applicazione peraltro dell'obbligo di dimora e di presentazione periodica alla autorità di p.s. unitamente al divieto di espatrio, ritenendo viziata la motivazione essenzialmente per essere stata ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, nonostante la precedente costituzione in carcere dei condannati) (C 13-10-99, Sofri ed a., 214496, nonché *Dir. pen. proc.* 00, 607).

⑭ In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad **elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato**, richiamati negli atti di p.g. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (C 21-6-17, Maiorana, 270524).

IV. (segue) esigenze cautelari e stato detentivo.

① Anche se lo stato di detenzione attuale dell'imputato non condiziona di per sé la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari ai fini dell'instaurazione di una misura adeguata, è tuttavia innegabile che lo stato di custodia derivante dall'esecuzione attuale di sentenze definitive di condanna non può che rendere oggettivamente inattuati sia la prospettiva che l'imputato si dia alla fuga sia il concreto pericolo che egli mantenga, nel permanere dello *status detentionis*, i collegamenti con realtà criminali. Ne consegue che il giudice, al momento di valutare l'**adeguatezza della misura cautelare** da disporre nei confronti di imputato, già detenuto in espiazione di pena, non può trascurare di assicurarsi che l'**aggiunta** di un titolo di privazione della libertà, supplementare rispetto a quello già in atto, svolga **effetti diversi** da quelli che la misura in corso di attuazione è capace di produrre, così come non può evitare di affrontare il problema relativo alla **fondatezza della previsione** che la **pericolosità** dell'imputato possa concretamente prendere corpo dall'**applicazione di regimi premiali** da parte della magistratura di sorveglianza (C 13-6-91, Stefanini, *C. pen.* 92, 2148). Nello stesso senso v. anche C 20-2-90, Cavallini, *R. pen.* 91, 209; C 12-3-98, Maritan, *ivi* 98, 1170; C 1°-7-98, Mallardo, *ivi* 99, 396. Lo stato di

detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale **non è di per sé in contrasto** con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, **anche successivamente alla novella di cui alla l. 16 aprile 2015, n. 47** che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (C 10-4-17, Perskura, 270535).

② In materia di misure cautelari, quando la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato giustificano una valutazione di pericolosità a norma dell'art. 274, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena dell'imputato può essere considerato idoneo a elidere una tale valutazione solo se sia da **escludere** anche in astratto la possibilità che vengano applicate **misure alternative**. In caso contrario si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del mag. sorv. (C 10-11-97, Piscioneri ed a., 209560).

③ In materia di misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 **solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative** (in motivazione la S.C. ha aggiunto che, in caso contrario, si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del mag. sorv.) (C 13-11-13, Torti, 258176). In materia di misure cautelari, lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 solo se sia da **escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative**, essendo peraltro onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (C 29-10-15, Kamal Ahmid, 265070).

④ Stante l'indipendenza del provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere rispetto a precedente ordine di carcerazione, nulla impedisce che le esigenze cautelari siano ravvisabili anche in presenza di una detenzione in espiazione di pena. Tale **stato di detenzione**, però, **finisce per incidere** sulle dette esigenze qualora si accerti che è molto **improbabile** che il detenuto riacquisti la **libertà a breve e a medio termine** e, quindi, che i pericoli di inquinamento delle prove, di fuga e di commissione di altri reati non hanno quella concretezza, quella attualità che, sola, giustifica l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere (C 21-12-95, Gava, *A. n. proc. pen.* 96, 801).

⑤ Il preesistente stato di detenzione, cautelare od esecutivo, di soggetto sottoposto ad indagini, o comunque la **preesistenza di vincoli alla sua libertà**, non sono **impeditivi della emissione di un ulteriore titolo cautelare**, dovendosi escludere che il precedente titolo restrittivo o limitativo dello *status libertatis* impedisca la insorgenza o la ravvisabilità di quelle esigenze che – a termini dell'art. 274 – condizionano l'emissione di qualsiasi misura cautelare, anche successiva (C 26-2-91, Nastro, *ivi* 91, 631). Nello stesso senso C 9-6-93, Franco, *ivi* 94, 115. Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale **non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari**, presupposto per l'emissione del provvedimento, e ciò per i molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà personale (C 24-1-94, Chiodo, *R. pen.*

95, 119; nello stesso senso C 30-8-94, Arslan, 199440, nonché *A. n. proc. pen.* 95, 501). Il preesistente stato di detenzione cautelare od esecutivo di un soggetto sottoposto ad indagini, non è di per sé impeditivo, sotto il profilo delle esigenze cautelari, dell'emissione di un nuovo titolo cautelare; siffatto **stato infatti può avere fine per cause non sottoposte al controllo del giudice investito** della richiesta di **applicazione della misura** (C 19-4-95, Bonaccorsi ed a., *R. pen.* 96, 520). V. pure C 6-2-95, Sasso, *C. pen.* 96, 2286; C 26-6-95, Bellinva, *R. pen.* 96, 520. In tema di applicazione delle misure cautelari, il g.i.p. ben può disporre la custodia cautelare in carcere di una persona che stia scontando una pena definitiva, comunque ne siano state determinate dall'a.g. le modalità di espiazione (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto che trovavasi in espiazione di pena definitiva nella forma attenuata della detenzione domiciliare) (C 19-12-97, Largo, *R. pen.* 98, 529). Ai fini dell'emissione di provvedimento coercitivo, la circostanza che il destinatario di esso sia detenuto non può, di per sé, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al concreto pericolo di fuga (C 18-1-99, Termino, *A. n. proc. pen.* 01, 569). ⑥ Il fatto che l'imputato si trovi in **stato di detenzione** per espiazione di pena relativa ad altro fatto **non vale**, di per sé, a **escludere** la sussistenza di qualsivoglia **esigenza cautelare** ed a **vincere**, quindi, quando si tratti di soggetto nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275 co. 3°, la **presunzione**, ivi contenuta, di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere (C 3-11-94, Avignone, *ivi* 95, 690). Nello stesso senso C 24-6-97, Carbognin, *ivi* 98, 279; C 29-11-99, Sinatra, 215675; C 18-3-09, Carobene, 243564. ⑦ La custodia cautelare in carcere ripristinata a seguito di condanna in appello per il reato di associazione a delinquere può essere emessa anche nei confronti di persona detenuta, in quanto tale stato non può, di per sé, condurre ad escludere la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari relative al concreto pericolo di fuga (C 13-7-12, Biviera ed a., 253592). ⑧ Non sussiste alcuna **incompatibilità in astratto tra lo stato di detenzione e l'esistenza del pericolo di fuga** anche quando il soggetto sia in **custodia cautelare** e non in espiazione di pena, posto che la provvisorietà della custodia in relazione alle diverse cause che possono incidere sul suo permanere fa sì che la valutazione delle esigenze cautelari sia fatta in maniera del tutto indipendente dalla condizione di detenuto (C s.u. 11-7-01, Litteri ed a., *C. pen.* 02, 36). ⑨ In tema di esigenze cautelari, lo stato di detenzione **per altra causa**, anche per effetto di condanna definitiva, non impedisce la configurabilità né del **pericolo di fuga**, né del **pericolo di reiterazione** di condotte criminose, in considerazione dei molteplici **benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario** (C 15-3-13, Pizzata, 256808). Lo stato di detenzione **per altra causa**, ed anche in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal **pericolo di reiterazione** della condotta criminosa (C 2-10-13, Barranca, 258066). ⑩ Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di convalida dell'arresto a fini estradizionali è **irrelevante che l'estraddando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale** perché sottoposto a procedimento penale pendente

dinanzi all'a.g. italiana, sia perché opera il criterio generale secondo cui lo *status detentionis* non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274, sia perché è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso contrario non può essere attribuito alcun valore (C 20-11-06, Grigore, 235319). V. *sub art.* 716, § II.

V. Pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. ① In tema di esigenze cautelari, legittimanti l'emissione o il mantenimento di un provvedimento cautelare personale, il **pericolo di inquinamento probatorio** deve essere riferito alle indagini relative al procedimento a **carico dell'indagato** da sottoporre o sottoposto alla misura e **non a quelle relative al procedimento connesso**, anche se riunito, a carico di soggetti diversi e per altri reati rappresentanti il fine del reato addebitato al suddetto indagato. La norma strumentale dettata in tema di connessione (art. 12 co. 1°) è stata infatti predisposta per consentire di cumulare i procedimenti in autonoma e comune competenza, ma non anche allo scopo di allargare l'ambito della cautela istruttoria tipica di un determinato reato ad ulteriori reati ascritti a diversi indagati (C 21-10-94, Beneltonci, *C. pen.* 96, 2285). In tema di esigenze cautelari, il riferimento dell'art. 274 lett. a alla «concretezza» del pericolo legittimante la prognosi di probabile compromissione delle esigenze di giustizia, che la misura cautelare applicata vuole salvaguardare, postula un **insopprimibile nesso eziologico** tra il **pericolo** medesimo e **specifici elementi fattuali riferibili al soggetto** sottoposto ad indagini e **non ad altri coindagati**; elementi che devono inoltre essere **esplicitamente indicati**, non essendo consentito al giudice di fondare la sua opzione su mere presunzioni o congetture o, comunque, su dati equivoci o di scarsa significanza (nella specie la S.C. ha annullato l'ordinanza del trib. lib. confermativa di un provvedimento cautelare nella cui motivazione si faceva riferimento al «concreto interesse di un compartecipe a predisporre ed a concertare comuni linee difensive») (C 1°-9-94, Incaminato, *A. n. proc. pen.* 95, 500). Conf. C 29-1-07, p.m. in c. Tamponi, 235973. **Contra:** in tema di esigenze cautelari, necessarie per l'emissione di una misura cautelare personale, ed in particolare per quanto concerne il pericolo di inquinamento delle prove deve ritenersi che le acquisizioni probatorie possono riguardare **non soltanto la persona dell'indagato** sottoposta alla misura, **ma anche altri indagati o addirittura persone non ancora identificate** ed in relazione alle quali è concreto il pericolo di cui sopra (C 16-3-95, Pontillo, *R. pen.* 96, 387). In tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274 lett. a è riferibile non solo a **condotte proprie dell'indagato ma anche a quelle di eventuali coindagati** volte ad inquinare, nell'interesse comune, il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari relative ai fatti per i quali si procede (C 12-10-07, Russo, 237556). Conf. C 5-6-13, Vivolo, 257598. ② In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274 co. 1° lett. a) va verificato in relazione alle indagini concernenti la posizione dell'indagato mantenuto in stato di coercizione della libertà personale, **non** già in relazione

alla **necessità di scoprire eventuali altri reati** ed eventuali altri colpevoli, con sacrificio della libertà del concorrente già privato della libertà (C 30-5-95, Stilo, *R. pen.* 96, 648). ③ Ai fini delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. a il pericolo per la genuinità delle indagini **non può**, sotto il profilo logico e giuridico, esaurirsi nella generica ed esclusiva ragione dell'eventualità che l'indagato prepari una **strategia difensiva concordandola con gli altri indiziati** (C 28-4-94, Mazzei, *A. n. proc. pen.* 95, 500). Ai sensi dell'art. 274 co. 1° lett. a, la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini **non può basarsi sulla generica eventualità** che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la **manifestazione dell'intento di incidere concretamente** sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati (C 13-6-17, Romeo, 270814). V. però C 20-3-98 p.m. in c. Fiorillo, *R. pen.* 99, 396, secondo cui ai sensi dell'art. 274 co. 1° lett. a, può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la **concertazione di linee difensive da parte di più indagati**. Tale conclusione non è in contrasto con l'art. 24 Cost., che, nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno (nella specie era stata accertata l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a preconstituire difese e strategie comuni). ④ In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a non concreta un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione, da parte dell'indagato, di **versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa** o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell'imputato (nella specie, da intercettazioni telefoniche erano tra l'altro risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese) (C 23-9-08, p.m. in c. Nigro ed a., *C. pen.* 10, 277). ⑤ In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio va effettuata con riferimento **sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate**, a nulla rilevando il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero risultino già concluse, atteso che l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (C 11-2-10, Cipriani, 246684). Conf. C 26-11-10, Podlech Michaud, 249093; C 7-1-15, M.F., 262687. ⑥ In materia di misure cautelari personali, **non può assegnarsi**, ai fini dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. a, allo stato di **latitanza** dell'indagato, valore di motivo di **aggravamento** della detta esigenza *quoad tempus*, stravolgendosi, altrimenti, i presupposti dello *status captivitatis*, con l'attribuire, inoltre, alle finalità cautelari una funzione in conflitto insanabile con quella propria di esse (fattispecie in cui la S.C. ha respinto il ricorso del p.m., il quale aveva dedotto che lo *status* di latitanza dell'indagato aveva aggravato le esigenze cautelari, così da non consentire la riduzione della durata della misura disposta) (C 2-11-94, p.m. in c. Aveta ed a., 200905).

VI. (segue) concretezza e attualità del pericolo. ① In tema di libertà personale, il «concreto

pericolo» per l'acquisizione o la genuinità della prova necessario per l'emissione della misura cautelare personale deve essere **non ipotizzabile in astratto, ma desunto da elementi di fatto esistenti** nella c.d. realtà effettuale dei quali negli atti processuali devono ricorrere estremi tali da farlo ritenere sussistente (C 14-12-89, Fratello, *A. n. proc. pen.* 90, 467). In tema di misure cautelari personali è necessario che il giudice, in ordine alla ritenuta sussistenza del «concreto pericolo» di inquinamento della prova, indichi con riferimento all'indagato le **specifiche circostanze di fatto** dalle quali tale pericolo è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione, **non essendo sufficiente** riferirsi ad un **pericolo generalizzato** tratto dalla gravità e dalla particolare natura del reato (C 7-4-95, Ventura, *R. pen.* 96, 387). In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a, per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del «concreto pericolo» perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le **specifiche circostanze di fatto** dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (C 19-4-95, Papa, *ivi* 96, 790). Conf. C 30-7-92, Bucci, *Giust. pen.* 92, III, 577; C 21-5-93, Forte, *A. n. proc. pen.* 94, 269; C 28-9-93, Cividini, *ivi* 94, 270. ② **L'art. 274 lett. a**, nel consentire l'applicazione delle misure cautelari per esigenze attinenti alle indagini, «in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova», **collega la «concretezza», non tanto a singoli fatti** di significato prognostico, **quanto ad una situazione complessiva di pericolo**, che deve, appunto, essere «concreta» per far sorgere le predette esigenze di tutela (fattispecie in cui è stata ritenuta la correttezza della decisione del giudice del riesame che ha tratto l'esistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. a dell'art. 274, dalla lettura collegata di tre elementi: la necessità di preservare e completare le acquisizioni probatorie di un'indagine al suo esordio, la posizione di forza dell'indiziato in ordine al reato di corruzione rispetto ad altre persone coinvolte nelle indagini, l'interesse dell'indiziato stesso ad eliminare o ridurre gli elementi di accusa) (C 9-7-92, Papi, *ivi* 93, 151; conf. C 19-1-93, p.m. in c. Sortino, 193847; C 22-1-93, Guarnotta, *A. n. proc. pen.* 93, 790). ③ L'esigenza cautelare di natura probatoria di cui all'art. 274 lett. a trova ragione in quella dinamica prima procedimentale e poi processuale volta alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, che non può subire pause improprie o deviazioni e che non può esaurirsi in quegli elementi sufficienti per l'adozione della misura cautelare, o nelle ammissioni – soggette a necessario riscontro probatorio – eventualmente effettuate in ordine ai fatti contestati. Pertanto ad infirmare la concretezza del pericolo per l'acquisizione delle prove ovvero per dimostrare la mancanza di esigenze acquisitorie, **non ha pregio addurre la sufficienza degli elementi probatori acquisiti** (C 19-5-94, Paderni, *ivi* 95, 312). ④ In materia di misure cautelari personali, le esigenze cautelari di cui all'art. 274 hanno alla base una situazione di pericolo che deve essere concreto, cioè caratterizzarsi secondo effettività ed attualità. In altri termini, si deve trattare di prognosi di probabile accadimento

della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. *a* dell'art. 274, il «concreto pericolo» di inquinamento delle prove postula la sussistenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini. La predetta pericolosità **non può desumersi apoditticamente dal ruolo** che l'indagato riveste in un'organizzazione pubblica, o da **condotte devianti** per le indagini di **non identificata provenienza** (C 16-1-95, Cerciello, *C. pen.* 96, 108). ⑤ La misura cautelare della custodia in carcere può essere giudicata necessaria per l'acquisizione e la genuinità della prova **solo se, in concreto, lo stato di libertà dell'accusato può rappresentare un ostacolo** al corretto evolversi del processo formativo della prova e della sua conservazione e sempre che tale concreto pericolo non possa essere evitato con altri mezzi processuali (nella specie, è stato annullato il provvedimento di merito che aveva privato della libertà l'imputato **dopo venti mesi** dalla spedizione della comunicazione giudiziaria, sul rilievo della generica ed astratta possibilità che egli, se libero, avrebbe potuto concordare con i correi un piano di strategia difensiva, senza tener conto che le **prove** erano state **già acquisite e trascurando** di valutare l'eventuale adeguatezza di **misure cautelari alternative**) (C 22-1-91, p.m. in c. Lanari, *ivi* 91, II, 853). ⑥ In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio postula, per effetto della riforma introdotta dalla l. 332/95, specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, fondate su circostanze di fatto dalle quali deve emergere il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Tale pericolo **non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza**, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa (fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari) (C 20-2-96, Majocchi, *A. n. proc. pen.* 96, 801). ⑦ In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. *a*, per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che **l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova**, ostacolando la ricerca o inquinando le relative fonti (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto insufficiente la motivazione delle esigenze cautelari fondata sul persistente inserimento dell'indagato nell'amministrazione comunale nella quale i reati erano stati commessi e dei conseguenti rapporti con altri soggetti presenti nell'organigramma dell'ente, aventi la veste di persone informate sui fatti) (C 23-3-17, Di Giorgi, 270561). ⑧ In tema di misure cautelari personali, la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. *a* come modificato dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, deve essere esclusa qualora l'indagata **non abbia tenuto**, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, **alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova** (nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del trib. lib. che aveva applicato all'imputata, maestra, la misura cautelare in relazione al reato di maltrattamenti aggravati su minori, affermando che il decorso di nove mesi dalla conoscenza dell'indagine, senza alcun comportamento teso ad alterare la acquisizione probatoria,

era indice dell'assenza della predetta esigenza cautelare, e la manifestazione spontanea di solidarietà all'indagata da parte di alcuni genitori non poteva essere interpretato come un tentativo di avvicinare testi a fini di alterazione della prova) (C 16-5-17, F., 270670).

VII. (segue) specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. ① In tema di misure cautelari personali, **la formula** di cui all'art. 274 lett. *a* (inderogabili esigenze attinenti alle indagini) non deve essere intesa nel senso che, una volta acquisito il riscontro certo di una rilevante prova di accusa, cessa il riferimento ad ogni pericolo per l'acquisizione della genuinità della prova, ma deve essere interpretata come **esigenza assoluta** di evitare i rischi attinenti alla completa e corretta salvaguardia del potenziale probatorio, che le indagini possono fornire, onde la tutela da parte del legislatore dell'insieme delle potenzialità probatorie contro il rischio di interventi, da parte dell'indiziato, soppressivi di fonti probatorie reali già esistenti o impeditivi nei confronti di persone che sono fonti di prove, il tutto con particolare riguardo alle imputazioni dell'indiziato medesimo e ai riflessi che su di essa possono proiettare fatti di terzi, dato che la prova è quella riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità e alla determinazione della pena (C 17-11-93, Massari, *R. pen.* 95, 253). ② Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale il **pericolo** di inquinamento probatorio **può sussistere** in ordine non solo alle **prove da acquisire**, ma **anche** a quelle **già assunte**, stante la valenza prevalentemente endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari e la sua ridotta utilizzabilità in dibattimento (C 28-9-94, Demiry, *C. pen.* 96, 217). V. altresì C 24-11-97, Ibrahim, *R. pen.* 98, 401. Le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. *a* non riguardano soltanto quelle **investigative in senso stretto**, ma concernono **anche l'acquisizione della prova** e la conservazione della sua **genuinità**. Pertanto, ai fini della necessità di prevenire, con la misura del pericolo di inquinamento probatorio, a **nulla rileva** la circostanza che le **indagini preliminari** si siano **concluse** (C *s.u.* 25-10-94, De Lorenzo, *C. pen.* 95, 870). V. C 12-6-97, Gava, *R. pen.* 98, 290. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato **con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate**; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse (C 20-1-04, Catanzaro, *C. pen.* 04, 4144). ③ **Non** può farsi ricorso alla **custodia cautelare** (neppure sotto la forma degli arresti domiciliari) per l'acquisizione di una **prova documentale ex art. 274 lett. *a***, quando il **documento** sia **rinvينibile indipendentemente** dalla **condotta ostruzionistica** dell'indagato, poiché in tal caso le esigenze attinenti alle indagini non sono inderogabili, sicché prevale il principio del *favor libertatis* (fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata, riguardante la tabella di adeguamento del costo dei lavori di ricostruzione in un comune danneggiato dal sisma, agevolmente rinvenibile presso il ministero per i lavori pubblici) (C 31-10-95, Cardinale, *R. pen.* 96, 790). ④ **La l. 8 agosto 1995, n. 332, in**

materia di misure cautelari, ha profondamente innovato la precedente disciplina in ordine alle esigenze probatorie. Al proposito va considerato il dettagliato parametro descrittivo che è contenuto nella lett. *a* dell'art. 274 i cui profili innovativi attonano ai criteri complementari della **specificità**, oltre che della inderogabilità, caratterizzante l'esigenza cautelare considerata, dell'attualità del pericolo inquinante le indagini, dell'oggettività e concretezza dei fatti – che devono essere indicati espressamente nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio onde consentirne il necessario controllo – ed infine della chiara ed esplicita esclusione, dal paradigma legale delle esigenze probatorie, dell'esigenza di assicurare collaborazione, dissociazione ed ammissione degli addebiti da parte dell'indagato (C 19-9-95, Lorenzetti, *C. pen.* 97, 459). In tema di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274 co. 1° lett. *a* postula soltanto che vi siano specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Poiché, peraltro, il requisito della **specificità è riferito alle esigenze e non alle indagini**, non è indispensabile che il giudice, nel suo provvedimento, indichi con precisione gli atti da compiere. Tale requisito, infatti, non è stabilito sia per evitare che il p.m. debba rivelare alla parte gli accertamenti che si appresti ad espletare sia perché lo stesso giudice non deve necessariamente essere posto a conoscenza delle future investigazioni (C 11-9-97, Carella, *A. n. proc. pen.* 98, 748). ⑤ In tema di misure cautelari personali, è correttamente motivato il provvedimento del trib. lib. che ravvisi la sussistenza del pericolo concreto di inquinamento probatorio, di cui all'art. 274 lett. *a*, nella **esistenza di ulteriori indagini**, connotate da effettiva necessità, desumibile dalle relazioni dei consulenti tecnici che abbiano evidenziato, allo stato delle acquisizioni, l'irrimediabile incompletezza delle attività di indagine ricostruttiva, causata dall'indisponibilità dei documenti, delle scritture contabili e dei bilanci in cui sia storicizzata la vita finanziaria di società situate all'estero e riconducibili alla persona dell'indagato, il quale, per altro verso, abbia dimostrato propensione a mutare le denominazioni delle società, a procedere alla fusione ovvero all'interscambio di pacchetti azionari, in guisa da raffigurare all'esterno un quadro valutativo alterato nei bilanci e nelle situazioni contabili; di talché è logico ritenere che l'affievolimento dello *status custodiae* renda plausibilmente certi comportamenti volti a interferire, con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati, con l'attività di indagine, con la conseguenza, altamente probabile, di porre a serio rischio l'intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonché la scoperta ed il recupero delle somme distratte (C 18-5-04, Cragnotti ed a., 229881). ⑥ Nell'indagine riguardante una complessa attività truffaldina, l'individuazione dei prodotti e/o dei profitti dei reati costituisce un significativo elemento di prova, sicché la sottrazione di attività e somme, e l'occultamento della disponibilità di beni, si risolve – attesa la peculiarità del caso – anche nella sottrazione o nell'inquinamento di prove (nella specie la S.C. ha ritenuto che il tribunale, investito con l'atto di appello anche della cognizione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal g.i.p., il quale aveva rilevato come **permanesse il pericolo** che l'indagato si adoperasse per sottrarre «prove o proventi dei reati addebitatigli», non avesse di fatto ecceduto dai limiti della devoluzione, affermando che permaneva il pericolo di sottrazione di attività e beni, costituenti anche la prova dei fatti addebitati) (C 8-7-91, Rossi, *A. n. proc. pen.* 92, 280).

VIII. (segue) il diritto al silenzio. ① In materia di misure cautelari, l'ordinamento vieta di trarre dall'esercizio del **diritto al silenzio** qualsiasi conseguenza negativa per l'imputato, anche nei casi in cui consente altrimenti al giudice di valutare il comportamento processuale dell'imputato stesso. Il silenzio inibisce da una parte l'accesso ai premi che talora l'ordinamento elargisce agli imputati che collaborano e, dall'altra, può non recare alleggerimento all'onere probatorio gravante sul p.m. e può non contribuire ad eliminare, ove sussista, il pericolo di inquinamento delle prove. Ma di **tale pericolo l'imputato non può essere ritenuto autore** per il solo fatto di aver esercitato il **diritto di tacere** (fattispecie in cui la S.C. ha stigmatizzato il contenuto del provvedimento custodiale motivato dal pericolo di inquinamento della prova desunto dal comportamento processuale tenuto dall'inquisito che si era rifiutato di rispondere agli interrogatori, provvedimento che aveva in tal modo determinato una compressione del diritto di non rispondere sancito dagli artt. 14 par. 2 lett. *g* Patto int. dir. civ. pol. e 64) (C 9-7-92, Papi, *C. pen.* 93, 1177). ② Appartiene al **legittimo esercizio della strategia difensiva la facoltà**, riconosciuta all'indiziato (e all'imputato), di **tacere** ovvero di negare taluno o tutti gli addebiti che gli vengono mossi. Tuttavia, in tema di giudizio incidentale *de libertate*, è corretto e congruo il riferimento da parte del giudice a tale situazione per dare ragione dell'individuazione di circostanza concretizzante l'**attualità del pericolo** di attentato all'acquisizione delle fonti di prova, ai sensi dell'art. 274 co. 1° lett. *a* poiché, fermi gli altri requisiti, è concreto e reale l'interesse dell'indiziato, se posto in libertà, a manipolare, alterare, sottrarre o inquinare le fonti di prova acquisende e, persino, acquisite, stante la valenza endoprocedimentale del dato reperito nella fase delle indagini preliminari e la sostanziale inutilizzabilità nella decisiva fase dibattimentale (C 18-8-92, Schiavone, *Giust. pen.* 92, III, 577; conf. C 25-1-93, Damiani, *A. n. proc. pen.* 93, 631). Il **diritto** dell'indagato di **negare** gli addebiti contestati **non esclude** la possibilità, nel procedimento incidentale *de libertate* di desumere da tale situazione, se correlata ad altri elementi di fatto, un concreto pericolo di inquinamento probatorio (C 28-9-94, Demitry, *C. pen.* 96, 217). ③ Poiché va riconosciuto all'inquisito il diritto di scegliere liberamente la propria linea difensiva, anche avvalendosi della facoltà di non rispondere e di non «collaborare» con l'a.g., una siffatta condotta può acquistare **solo significato sintomatizzante** nell'ambito del quadro di preciso riferimento normativo di cui all'art. 274 lett. *a* per quanto concernente la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove (C 3-11-94, p.m. in c. Bomatti, 200831). ④ Dall'esercizio della facoltà di non rispondere all'interrogatorio o, comunque, di non collaborare con gli organi inquirenti e con l'a.g., non può farsi discendere a carico dell'indagato alcuna conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere agli eventuali benefici che dalla collaborazione derivano; **non** è pertanto **consentito dedurre** dal silenzio serbato dall'interessato la sussistenza di **esigenze** cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla lett. *c* dell'art. 274, e ciò nonostante l'espresso divieto di valorizzare ai fini cautelari il rifiuto di rendere dichiarazioni sia contemplato dalla medesima disposizione – a seguito della modifica dell'art. 273 lett. *a* introdotta dall'art. 3 l. 8 agosto 1995, n. 332 – con esclusivo riferimento al pericolo di inquinamento delle prove (C 27-3-96, Papagna, *R. pen.* 96, 1386). Conf. C 24-9-08, Gomez, 241321.

IX. Pericolo di fuga: concretezza del pericolo.

① Deve essere annullata l'ordinanza, con la quale si dispone la custodia cautelare in carcere degli imputati, che relativamente alla sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento coercitivo in parola – in particolare riguardo alla sussistenza del pericolo di fuga – contenga una motivazione basata su una presunzione e non su circostanze concrete come prescrive l'art. 274 lett. b (fattispecie in cui il provvedimento cautelare era stato adottato, dopo la convalida dell'arresto, nel corso del giudizio direttissimo) (C 6-12-89, Centra, C. pen. 90, II, 158; conf. C 28-8-90, Mulazzani, A. n. proc. pen. 91, 287). Il «pericolo di fuga» di cui è menzione negli artt. 274 lett. b e 384 può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la **ragionevole probabilità** (e, quindi, la semplice possibilità, da una parte, e neppure la certezza o la quasi certezza, dall'altra) che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere le proprie tracce. Il requisito della «fondatezza» e della «concretezza» del pericolo, infatti, non implica che quest'ultimo sia particolarmente intenso, cioè che sussista un grado di probabilità particolarmente elevato del verificarsi della fuga, ma soltanto che si tratti di un **pericolo reale, effettivo, e non immaginario**; altrimenti non si tratterebbe neppure di un pericolo (C 27-3-91, Matina, *ivi* 91, 413; nello stesso senso C 14-5-92, D'Anghia, *ivi* 93, 635; C 21-10-93, Carminati, *ivi* 94, 269). V. pure C 3-3-92, Benedetti ed a., *ivi* 92, 787; C 5-4-93, Valentino, *ivi* 94, 114; C 21-10-93, Andreoli, *ivi* 94, 269; C 5-7-94, Vizzini, R. pen. 95, 1089; C 23-6-97, Dander, A. n. proc. pen. 98, 279. V. altresì C 19-10-94, Putignano, C. pen. 96, 866; C 23-11-95, Cerciello, *ivi* 96, 2673. Il pericolo di fuga che legittima una misura cautelare deve essere, secondo l'art. 274 lett. b, «concreto», ossia oggettivo ed effettivo, nel senso di trovare uno stretto legame nella realtà di fatto. Ciò implica che la ragionevole valutazione del giudice sulla probabilità che l'indiziato possa far perdere le proprie tracce e sottrarsi all'eventuale consegna allo stato richiedente (art. 714 co. 2° ult. parte) debba essere ancorata ad **elementi reali e non eventuali ed ipotetici**, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (C 23-3-94, Zoran, *ivi* 95, 1899). Il giudizio prognostico circa il pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b implica la valutazione di un'**attività positiva del soggetto**, dalla quale sia possibile desumere la probabilità dell'evento, che consiste nella volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento coercitivo (fattispecie in tema di custodia cautelare in carcere) (C 24-11-95, Boiardi, A. n. proc. pen. 96, 640). In tema di misure cautelari personali, il concreto pericolo di fuga, previsto come esigenza che autorizza l'applicazione di una misura cautelare personale, va **desunto da elementi oggettivi** che, potendo ragionevolmente costituire spinta a determinare l'evento temuto che si vuol evitare, consentono di ritenere che esso possa verificarsi. Tale evento, dunque, deve essere reale e se ne deve ravvisare la ragionevole probabilità (che non è quindi semplice possibilità ma neppure certezza). Esso non è ancorato all'intensità particolarmente elevata, ma alla concretezza (C 18-12-95, Bré, *ivi* 96, 640). V. pure C 14-10-96, Mondoni, 205736, nonché C 9-1-01, Termivo, A. n. proc. pen. 01, 569 (nella specie la S.C. ha ritenuto che un indice della ragionevole probabilità che l'indagato si dia alla fuga e faccia perdere le sue tracce non può identificarsi esclusivamente nella circostanza che egli sia raggiunto da gravi e

concludenti indizi di colpevolezza in ordine a un delitto astrattamente punito con la pena massima dell'ergastolo, circostanza che ben può rappresentare la premessa per l'insorgere nel suo animo di una pressante pulsione nell'accennata direzione, ma che – configurandosi come dato meramente congetturale – non attinge alla soglia della prescritta concretezza). ② In tema di pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b, il ricorso alla prova logica diviene decisivo quando ci si trovi in presenza di comportamenti che, sempre comunque richiesti dalla legge, e valutati congiuntamente con l'ausilio di massime di esperienza, facciano, secondo l'*id quod plerumque accidit*, **ragionevolmente ritenere la sussistenza del pericolo** che l'indagato sta per far perdere le sue tracce (affermando siffatto principio la S.C. ha ritenuto che il prelievo e l'occultamento di denaro da parte di un indagato di cui sia certa la condanna, prestandosi ad una serie alternativa di significazioni, non possa costituire presupposto di un giudizio prognostico positivo di fuga del predetto) (C 5-7-95, Zuin, R. pen. 96, 922). ③ In tema di esigenze cautelari, il pericolo di fuga, indicato dall'art. 274 lett. b, non può essere individuato nel fatto della **mera irreperibilità del soggetto**, qualora non vi siano elementi concreti tali da fare ritenere che l'irreperibilità sia significativa della volontà di sottrarsi al processo (la S.C. ha altresì specificato che il pericolo di fuga non può essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sé non esprime la volontà di sottrarsi al processo, almeno le volte in cui nessuna variazione dello stile di vita sia sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari) (C 2-12-05, p.m. in c. Belal ed a., 232866). ④ Ai fini della valutazione del pericolo di fuga, questo non può essere escluso in base alla mera considerazione che l'**immigrato clandestino** tende a **restare nel territorio dello Stato** (C 19-12-96, p.m. in c. Deshamir, A. n. proc. pen. 97, 509). ⑤ Il pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato, **straniero**, sia stato **colto in possesso di un'auto rubata e di documenti falsi** e che risultino i suoi perduranti contatti con l'estero, a meno di non ritenere, erroneamente, che per qualsiasi straniero, in possesso di documenti di identificazione contraffatti, sussista l'esigenza cautelare *de qua* (C 28-6-95, Raffone Ortega, R. pen. 96, 520). Il pericolo di fuga di cui all'art. 274 lett. b non può essere desunto esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'**indagato straniero, si sia portato**, dopo la commissione del fatto addebitatogli, **nel suo paese d'origine** e di abituale dimora, apparendo tale spostamento, di per sé, fisiologico alla condizione di vita del soggetto piuttosto che indice di una deliberata volontà di sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana (fattispecie di annullamento dell'ordinanza di custodia in carcere nella parte relativa alla ritenuta esigenza cautelare, ravvisata

esclusivamente nella condizione di straniero del prevenuto, ed alla connessa adeguatezza della misura) (C 27-5-99, Borusz, *C. pen.* 00, 211). V. tuttavia: la *ratio* dell'art. 274 è da ricercarsi nella esigenza che venga costantemente assicurata la presenza dell'imputato per eventualmente sottoporlo all'esecuzione della sanzione una volta che diventi irrevocabile la sentenza di condanna contro di lui pronunciata. Il cittadino straniero, nei cui confronti la condanna non sia eseguibile al di fuori del territorio dello Stato italiano, per l'indisponibilità del suo paese di origine a riconoscere come fatto penalmente sanzionato un atto di libero commercio, può essere colpito dalla sanzione esclusivamente se sottoposto a custodia cautelare, ovvero da una misura che non gli consenta di riparare nel proprio paese di origine una volta che la sentenza di condanna acquisti l'autorità del giudicato. Non gli si può quindi riconoscere l'ulteriore vantaggio di liberamente circolare nel territorio dello Stato, e di riparare all'estero non appena la sentenza di condanna diventi irrevocabile (fattispecie relativa a cittadino elvetico imputato di associazione per delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati esteri) (C 23-1-90, Denz, *R. pen.* 90, 1072). 6 Ai fini della imposizione della custodia cautelare in carcere non può ritenersi la sussistenza del pericolo di fuga in base alla sola circostanza che in altro procedimento, nel quale era stata disposta analoga misura, il **sogetto si fosse riparato all'estero per vari mesi**. Se tale fatto può essere significativo, occorre pur sempre adeguato apprezzamento di tutti gli elementi utili e disponibili ed in particolare del comportamento complessivo dell'indagato nel procedimento in corso e della sua attuale condizione personale anche in raffronto alla condotta precedente ed alle motivazioni, circostanze e modalità dell'avvenuta fuga e della cessazione della medesima (C 13-5-94, Pareglio, *C. pen.* 96, 216). 7 Le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 l. 6 marzo 1998, n. 40, che contemplano l'espulsione dello straniero, rispettivamente, come misura di sicurezza e come sanzione sostitutiva, in relazione a determinati presupposti e in ragione di specifiche scelte di politica giudiziaria, non possono avere alcuna influenza sulla valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b relative alla fuga dell'indagato (C 5-11-98, Markolaj, *ivi* 00, 982). 8 Nella valutazione del pericolo di fuga secondo l'art. 274 co. 1° lett. b occorre avere riguardo ad atteggiamenti propri del soggetto di cui si teme la fuga e non già alla **normativa in materia di libertà personale esistente in uno Stato estero ed alle convenzioni internazionali** (in motivazione la S.C. ha precisato che affermare che non si possono concedere gli arresti domiciliari ad una imputata in custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione perché in tal caso l'a.g. straniera ne disporrebbe la liberazione, significa stravolgere la *ratio* della esigenza cautelare, condizionando una valutazione di fatto sulla personalità dell'indagata ad un meccanismo normativo-convenzionale del tutto estraneo alla sfera della persona sottoposta a misura restrittiva, privando il giudice italiano di quella facoltà di scelta discrezionale che il nostro ordinamento gli attribuisce solo per una manchevolezza di coordinamento delle due normative nazionali) (C 28-11-97, Filippi, *ivi* 99, 918). 9 In tema di esigenze cautelari, la ritenuta gravità dei fatti contestati e la **disponibilità da parte dell'indagato di alloggi e di conti correnti all'estero** non costituiscono elementi sintomatici sufficienti per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del medesimo (C 18-10-11, Gussoni, 251523). In

tema di esigenze cautelari, la mera presenza in capo all'indagato di **interessi commerciali e professionali all'estero** non costituisce, di per sé, elemento sintomatico sufficiente per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del medesimo (C 1°-7-15, Vida, 266266). 10 In tema di esigenze cautelari, per ritenere la sussistenza di un **concreto pericolo di fuga** è necessario che ricorrano **elementi indicativi della volontà dell'indagato di sottrarsi alla giustizia**, che non possono essere evinti da una sua particolare condizione soggettiva preesistente alle condotte oggetto di valutazione (nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del trib. lib. che aveva valorizzato i collegamenti all'estero dell'indagato, senza però indicare dati concreti circa la sua volontà di allontanarsi) (C 13-11-17, Pittia, 272107). 11 In tema di misure cautelari, l'attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all'art. 274 co. 1° lett. b, deve essere accertata apprezzando **tutti gli elementi utili risultanti dagli atti**, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga (fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nella quale l'esistenza del pericolo di fuga dell'indagato era stata affermata sulla base della generica esistenza di solidi e ramificati contatti con l'estero, desunti dall'elevato numero di telefonate da e verso l'estero) (C 7-3-18, Vescio ed a., 273011). 12 V. *sub art.* 714, § II.

X. (segue) attualità del pericolo. 1 La sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274 co. 1° lett. b non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo **sufficiente stabilire**, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un **reale ed effettivo pericolo**, pur sempre interpretato come **giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento in itinere** che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi (nell'affermare tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale in sede di riesame era stata revocata, per difetto delle condizioni richieste dalla norma sopra indicata, la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto il trib. lib. da un lato aveva escluso che lo stato di totale clandestinità e la mancanza di stabile dimora potessero denotare nel caso di specie una "reale ed effettiva preparazione alla fuga", e dall'altro non aveva tenuto conto di altri elementi sintomatici, quali l'ingresso dell'indagato nel territorio nazionale con generalità incerte e la condotta tenuta al momento dell'arresto) (C 25-5-05, p.m. in c. Gallou, *C. pen.* 06, 2550). Conf. C 12-9-06, Lemma, *ivi* 07, 3408. 2 In tema di valutazione delle esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga, per quanto non desumibile esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica deve essere comunque tratto da elementi oggettivi e concreti quali la situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, i procedimenti in corso di modo che sia ravvisabile un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento *in itinere* che, proprio per tale carattere, può essere difficilmente

interrotto ed eliminato con tardivi interventi (nella fattispecie la S.C. non ha ritenuto sufficiente la motivazione del trib. lib. fondata soltanto sulla generica affermazione che, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'imputata avrebbe avuto i mezzi per sostenersi nella latitanza) (C 24-5-07, Okongwu, 238299). In tema di esigenze cautelari, la valutazione concernente il pericolo di fuga si basa sulla concretezza di tale pericolo che, **pur non esigendo i segni di una attività già in atto**, richiede comunque la presenza di elementi indicativi della **volontà dell'indagato di sottrarsi** alla giustizia, non potendo l'apprezzamento essere limitato a considerazioni generiche che possono essere espresse con riguardo ad un soggetto che si venga a trovare nella condizione di indagato (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del trib. lib. che ha escluso la propensione alla fuga del comandante di una nave da crociera, il quale, pur avendo contatti all'estero, per la gravità della vicenda, avrebbe optato per la scelta di difendersi nel processo senza organizzarsi in latitanza) (C 10-4-12, Schettino, 253863). In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga **non deve essere desunta** esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (**come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli**), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (nella fattispecie, il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell'imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero) (C 5-12-13, Morosanu, 257981). In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 co. 1° lett. b (nel testo modificato dalla l. 47/15 deve essere **non più solo concreto, ma anche attuale**, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo **sufficiente accertare** con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'inclinazione del soggetto a sottrarsi all'esecuzione di misure cautelari e, quindi, un **effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento**, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (C 6-7-15, Giugliano, 267135). In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 co. 1° lett. b (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale e tale ultimo requisito può essere desunto da una **condotta prodromica ad un imminente trasferimento all'estero** (in motivazione, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'applicazione della misura del divieto di espatrio con ritiro del passaporto nei confronti di un cittadino straniero, il quale, subito dopo la condanna in primo grado, aveva chiesto il rinnovo del passaporto, pur essendo titolare di un documento d'identità valido sul territorio nazionale) (C 13-10-15, Castillo Quintana, 265042). In tema di misure cautelari, il requisito della attualità del pericolo di fuga di cui all'art. 274 co. 1° lett. b (nel testo modificato dalla l. 47/15), richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte

e non verificabili in concreto, che sia **imminente la sottrazione dell'indagato al processo** e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (in applicazione del principio, la S.C. ha censurato l'ordinanza che aveva desunto il pericolo di fuga di una cittadina rumena principalmente dalla sua facilità di spostamento all'estero, laddove dagli atti risultava che la stessa si era limitata ad attivarsi per il trasferimento presso la nazione di provenienza dei profitti illecitamente conseguiti) (C 11-1-17, F., 269630). In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 co. 1° lett. b (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito **non comporta** necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque **espressione di fatti ad esso prodromici**, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un **effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento**, che richieda un tempestivo intervento cautelare (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva fondato il pericolo di fuga su dati obiettivi, quali il pregresso trasferimento in Spagna dell'imputato, lo svolgimento in quel paese di attività criminale quale fattore indicativo dell'instaurazione di una rete di collegamenti, il suo passato delinquenziale e l'entità della pena inflittagli) (C 27-9-18, Roncali, 274220).

XI. (segue) desumibilità del pericolo dalla gravità del reato o della pena inflitta. ① L'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga **non può essere desunta sic et simpliciter** dalla **particolare gravità della pena inflitta con la sentenza di primo grado**, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità che deve essere ricavato da **elementi concreti**, e non meramente congetturali, e può fondarsi anche sulla natura degli addebiti nonché sulla previsione, in relazione allo sviluppo del processo, di una più o meno prossima esecuzione della pena, ma non può prescindere dall'esame di ogni altro elemento che possa influire sulla psiche del soggetto, in un giudizio complessivo della sua personalità (C 24-10-96, Caiazza, 206041). V. pure C 20-3-97, Germano, *A. n. proc. pen.* 97, 700; nonché C 23-1-97, Terranova, *ivi* 97, 509. Ai fini dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, **l'irrogazione di una pena detentiva di notevole entità** non è, di per sé sola, sufficiente a integrare il concreto pericolo di fuga della persona che ne è destinataria, dal momento che il legislatore non ha configurato tale situazione come sintomatica di detta esigenza cautelare e che, normalmente, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ogni imputato rimane in stato di libertà, prevedendo il vigente codice di rito la misura cautelare della custodia in carcere soltanto come l'ultima applicabile tra quelle meno gravose previste in marginali casi di specifica gravità. Ne consegue che l'esistenza di una condanna a pena di una certa rilevanza deve essere accompagnata da concreti elementi di fatto sintomatici dell'esistenza di un pericolo di fuga, non identificabili con circostanze ipotizzate in via meramente eventuale (C 12-5-98, Carrozzo, *R. pen.* 98, 917; nello stesso senso C 3-2-99, Marinelli, *ivi* 99, 1029). In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga **non può essere automaticamente desunta soltanto dalla particolare gravità della**

pena cui l'imputato sia stato condannato, ma presuppone una valutazione di altri elementi concreti quali il comportamento tenuto durante le indagini e il giudizio, la disponibilità di mezzi per organizzare la fuga, l'eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che possano assicurare i mezzi per la latitanza (C 9-1-01, Termino, 218421).

Contra: in tema di misure cautelari personali, il pericolo di fuga può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti oggettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe disperdere le proprie tracce. La «ragionevole probabilità» di fuga non equivale a certezza o quasi certezza della fuga, ma sussiste quando si correli ad un pericolo reale, effettivo e non immaginario, e **può ricavarsi anche dalla sopraggiunta condanna**, non ancora definitiva, ad **una grave pena detentiva** (C 19-2-97, Bausone, A. n. proc. pen. 97, 812; nello stesso senso C 16-12-99, Ielata, C. pen. 01, 227). L'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274 co. 1° lett. b, di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna, è connotata, al pari delle altre finalità considerate dalla medesima norma, dal requisito di concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautela è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione dell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, a norma dell'art. 292 co. 2°. Ne discende che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla **gravità del reato** per il quale si procede e all'**entità della presumibile pena** da irrogare, diano significativa consistenza al *periculum libertatis* che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già *in itinere*, non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario (C 18-12-98, Cali, 212464). In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini, in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado (art. 307 co. 2° lett. b), **una condanna a dieci anni di reclusione** per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro **costituisce, di per sé sola, un elemento oggettivo idoneo a fondare l'esigenza cautelare** di cui all'art. 274 co. 1° lett. b; e ciò in quanto in tal caso vengono a concorrere due concreti e pregnanti elementi – la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale (nella specie «cosa nostra»), caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti – significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga (C 27-3-98, Ciresi, A. n. proc. pen. 99, 564). V. già nello stesso senso C 14-7-94, Corona, *ivi* 95, 499; C 18-1-96, Esposito, *ivi* 96, 640. ② La particolare **gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna non rileva**, di per sé sola, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, il quale deve essere valutato in astratto, con riferimento a elementi e circostanze attinenti al soggetto (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta) idonee a definire nel caso specifico la probabilità che l'inquisito faccia perdere le sue tracce (C s.u. 11-7-01, Litteri ed a., C. pen. 02, 36). V. però: la condanna a pena di rilevante entità (nella specie, otto

anni di reclusione) inflitta anche per il delitto di associazione mafiosa depone nel senso della prognosi di sottrazione dell'imputato all'esecuzione della condanna, stante la capacità del sodalizio criminoso di aiutare gli associati latitanti, e giustifica il ripristino nei suoi confronti della custodia in carcere (C 12-11-09, De Nicola, 245640). V. inoltre: nel giudizio di riesame dell'ordinanza cautelare applicata contestualmente o successivamente ad una sentenza di condanna, il tribunale, per valutare la sussistenza del pericolo di fuga, deve compiere una prognosi sull'entità della pena che potrà essere irrogata a conclusione del giudizio di merito, tenendo conto dell'eventuale configurabilità di cause di giustificazione o di non punibilità ovvero della eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato o della pena (C 16-7-10, Virtù, 248038, nonché *Giust. pen.* 11, III, 171). V. inoltre *sub art.* 307, § VIII. ③ La **pronuncia di una sentenza di condanna** in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere (C 25-1-12, M., 252754, nonché *C. pen.* 13, 4084). ④ In tema di misure cautelari, il giudice ai fini di un corretto giudizio prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei parametri offerti dall'art. 133 c.p. che ruotano ed oscillano, in correlazione continua e biunivoca, tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso, caratteristiche di personalità dell'autore e motivazione ad agire, la quale è fisiologicamente legata, **sia pure in modo non automatico né esclusivo, all'entità della sanzione applicata ed applicabile** (nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del trib. lib. che aveva dedotto il pericolo di fuga dalla disponibilità da parte dell'indagato di una casa in Svizzera, dalla sua personalità nonché dall'entità della pena irrogabile in relazione al reato contestato) (C 6-6-12, Duzioni, 253024, nonché *C. pen.* 13, 3600).

XII. (segue) stato di latitanza. ① In tema di valutazione del concreto pericolo di fuga, lo stato di **latitanza** può essere legittimamente assunto come sintomo indubbio di una **propensione ostruzionistica** dell'imputato a sottrarsi ai processi e alla eventuale esecuzione della pena e **non è contraddetta** da una generica **disponibilità** a presentarsi per un **interrogatorio** spontaneo rappresentata all'a.g. tramite il difensore, mentre la prognosi della irrogazione di una pena superiore a due anni di reclusione può ritenersi implicitamente formulata quando la pena editale superi congruamente tale limite e il giudice, nell'emettere o nel confermare la misura, non faccia riferimento alla pena prevedibilmente comminabile. Comunque ogni eccezione relativa alla omissione o al contenuto del giudizio prognostico deve essere sollevata tempestivamente avanti al giudice di merito e non può esserlo per la prima volta avanti al giudice di legittimità (C 25-5-95, Cimatti, *R. pen.* 96, 648). V. altresì C 10-7-92, Farinella, A. n. proc. pen. 93, 151; C 23-3-98, Spada, *R. pen.* 98, 815; C 18-2-99, Pavanelli, A. n. proc. pen. 99, 432. ② Il concreto pericolo di fuga, che integra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto evidentemente **sintomatico di una disobbedienza alla legge** e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; né l'attualità del pericolo è automaticamente esclusa dal solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volontaria

costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (C 19-12-14, Milite, 265175). ③ Il **diritto di asilo**, che si configura come diritto di libertà di espressione politica riconosciuto in conformità all'ideologia liberal-democratica, attiene a un rapporto tra rifugiato e Stato estero di accoglienza, ma non incide sui rapporti progressi e in atto esistenti tra il medesimo soggetto e la potestà punitiva dello Stato d'origine; sicché non viene meno lo stato di **latitanza** di chi si sottrae a un provvedimento coercitivo inseguito proprio in ragione della «fuga» all'estero, così superando il semplice «pericolo di fuga», condizione già sufficiente per l'applicazione di un provvedimento restrittivo teso ad evitare che il condannato si sottragga all'esecuzione della pena in caso di condanna definitiva (C 16-4-96, Giroto, A. n. proc. pen. 96, 922). ④ Agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1° lett. b, la **latitanza** intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere **considerata anche di ufficio dal trib. lib.**, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 309 co. 9°, secondo periodo (sulla scorta del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del trib. lib. che aveva ritenuto che non potesse ostare alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari la latitanza cui l'indagato si era dato dopo la pronuncia dell'ordinanza del g.i.p. applicativa della misura, sul rilievo, tra l'altro, che il pericolo di fuga non era stato posto dal detto g.i.p. a fondamento della misura) (C 3-12-93, Acampora ed a., *ivi* 94, 226). ⑤ In tema di misure cautelari personali, ai fini della sussistenza di esigenze cautelari riconducibili alla previsione di cui all'art. 274 lett. b, integra il requisito della fuga il **trasferimento** o la **permanenza all'estero**, quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione penale nazionale, se considerata nelle sue concrete modalità (nella fattispecie in esame è stata ritenuta **ininfluente** sia la **notorietà della residenza all'estero** dell'imputato, sul presupposto che la fuga non implica necessariamente il nascondimento, sia la circostanza che il trasferimento all'estero sia avvenuta **prima dell'inizio del procedimento penale**) (C 1°-2-95, Craxi, C. pen. 96, 205). V. anche nello stesso senso C 1°-7-98, Russo, A. n. proc. pen. 99, 302. ⑥ In materia di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 co. 1° lett. b, deve presentare i connotati dell'**attualità** e della **concretezza** anche per chi alla **fuga** ed alla **latitanza** si sia già dato in una **fase pregressa** del medesimo procedimento e sia stato poi ricondotto in vincoli. Tale norma sottintende, però, anche l'esigenza che a tale verifica il giudice proceda in una valutazione prognostica che tenga conto degli aspetti più significativi del **comportamento già tenuto** dall'indagato, tra i quali un posto di rilievo occupa anche la **precedente fuga** realizzata con **trasferimento all'estero**. In un quadro rappresentato da reati finalizzati ai trasferimenti di ingenti capitali all'estero per lucro personale (artt. 314 e 323 c.p.), il giudizio prognostico da parte del giudice del dibattimento circa la reiterabilità di un evento di fuga dopo quello già messo in atto dall'imputato, nella fase delle indagini preliminari, non appare illogico e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità (C 30-3-95, Finocchi, R. pen. 96, 387). V. anche C 23-1-98, Rovelli, *ivi* 98, 815.

XIII. Pericolo di commissione di nuovi reati. ① In tema di misure cautelari, non è preclusa l'adozione di una nuova misura cautelare, dopo l'annullamento di una precedente ordinanza per insussistenza di

esigenze cautelari, qualora siano successivamente emerse nuove circostanze rilevanti ai fini del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) (C 11-5-05, Varesi, 231618).

XIV. (segue) concretezza e attualità del pericolo.

① Ai fini dell'esigenza cautelare da soddisfare ai sensi dell'art. 274 lett. c, il giudizio di prognosi deve essere espletato in termini di **concreta probabilità**, cioè sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, da trarsi da specifiche modalità e circostanze del **fatto** e dalla **personalità** dell'imputato (C 15-1-90, Flora, A. n. proc. pen. 90, 612; conf. C 26-10-90, Crippa, *ivi* 91, 459; v. anche C 1°-3-90, Fecchio, R. pen. 91, 94). In tema di accertamento dell'esistenza dell'esigenza cautelare indicata nell'art. 274 co. 1° lett. c, l'indagine del giudice, volta ad accertare l'esistenza di un concreto pericolo per la collettività, deve riguardare: a) le modalità e le circostanze del fatto, enucleando dalla condotta complessiva dell'imputato elementi concreti di valutazione da porre a fondamento del provvedimento; b) la personalità dell'imputato, desunta dalle **concrete modalità della commissione del fatto**, dai **precedenti penali** del soggetto, dalla sua **vita anteatta**, dall'**ambiente** in cui il delitto è maturato, da tutti gli altri **parametri, enunciati nell'art. 133 c.p.**, che abbiano rilevanza nel caso concreto. **Attraverso la valutazione di tali elementi** e di tutti gli **altri** che presentino una significativa rilevanza ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, il giudice deve giungere alla formulazione della **prognosi di pericolosità** dell'imputato a salvaguardia delle esigenze di tutela della collettività, e tale giudizio deve tradursi nella dichiarazione della **concreta possibilità** che l'**imputato**, in libertà, **commetta** gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede (C 24-10-90, Ferrari, A. n. proc. pen. 91, 458; conf. C 26-10-90, Crippa, *ivi* 95, 459; C 11-2-91, Fabiano ed a., *ivi* 91, 456; C 17-5-93, Barini, *ivi* 94, 269; C 27-7-93, Sanfilippo, *ivi* 94, 115; C 29-5-96, Senesi, *ivi* 97, 98). V. pure C 15-3-90, Palma, C. pen. 90, II, 230; C 1°-4-92, Braccio, A. n. proc. pen. 92, 787; C 25-2-94, Rau, R. pen. 95, 253; C 24-11-97, Ibrahimi, *ivi* 98, 401. V. altresì C 10-1-96, D'Ugo, A. n. proc. pen. 96, 801 e C 10-1-96, Margagliotta, *ivi* 96, 801, che hanno desunto la sussistenza del pericolo in esame rispettivamente dal possesso illegale di armi munite di silenziatore e dal possesso di tanica di tritolo con miccia innescata. ② Il giudizio prognostico di pericolosità, formulato ai sensi dell'art. 274 lett. c, deve basarsi **non astrattamente** sulla **gravità** dei **reati** contestati, **ma sulle specifiche modalità e circostanze del fatto** e sulla valutazione della **personalità** dell'indagato (C 9-6-95, Biancato, R. pen. 96, 520). ③ In tema di misure cautelari, ai fini della valutazione del pericolo specifico di commissione, da parte dell'imputato, di ulteriori reati della **stessa specie**, il requisito della «**concretezza**» di tale pericolo, cui si richiama l'art. 274 co. 1° lett. c, **non si identifica** con quello di «**attualità**» del pericolo derivante dall'esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati; al contrario il predetto requisito deve essere riconosciuto allorché esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosi l'occasione, potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (C 5-11-92, Conti, A. n. proc. pen. 93, 467; conf. C 30-4-93, Angrisani, *ivi* 93, 789). In tema di misure cautelari personali, l'esigenza del

«concreto» pericolo di commissione di delitti della stessa specie **non** può essere intesa **nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere**. Si tratta infatti, pur sempre, di un giudizio prognostico, nel quale la concretezza va sempre desunta coerentemente da fatti già accaduti e quindi appartenenti al passato. L'espressione «pericolo» indica poi una **proiezione** verso il futuro ed implica in modo indispensabile un apprezzamento di merito, che, se congruamente argomentato, è immune da vizi censurabili in sede di legittimità. La valutazione va compiuta tenendo presenti gli elementi di giudizio disponibili per considerare seriamente e realmente attendibile la reiterazione di una condotta criminosa che si intende evitare (C 28-6-95, Bogetto, *R. pen.* 96, 648). Conf. C 13-11-92, Politi, *A. n. proc. pen.* 93, 467. In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274 co. 1° lett. c **non si identifica con quello di "attualità"** derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorché esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato, potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale (nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'asserito affievolimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pugliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale attraverso altri e nuovi circuiti, ovvero attraverso una rivitalizzazione del circuito già collaudato, considerata la estensione territoriale della organizzazione contrabbandiera) (C 26-3-04, p.m. in c. Torsello, *C. pen.* 06, 4138). Conf. C 20-1-04, Catanzaro, *ivi* 04, 4144. In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, **il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità**, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico (fattispecie relativa a procurato ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato commesso da impiegato presso un ufficio di patronato attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro) (C 3-6-09, Pallucchini, *ivi* 10, 3547). ④ In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, **il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità**, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di **elementi concreti** sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico (nella specie, la S.C. ha ritenuto che le dimissioni da sindaco di un comune in danno del quale erano stati commessi i reati ipotizzati non escludesse il pericolo di reiterazione, dovendo il giudizio prognostico essere formulato anche alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., e quindi anche delle **concrete modalità e gravità dei fatti**) (C 5-4-13, p.m. in c. Vignali, 255857. V. anche C 10-4-12, Schettino, 253864, nonché *C. pen.* 14, 616). In temi di reati personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato

commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274 co. 1° lett. c, **non si identifica con quello di "attualità"** derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano **elementi "concreti"** (cioè **non meramente congetturali**) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (C 15-5-14, Lorenzini ed a., 260143). ⑤ In tema di esigenze cautelari ed in particolare di tutela della collettività appare sempre più esplicita, nel testo dell'art. 274 lett. c quale modificato dalla **l. 332/95**, la necessaria valutazione della personalità dell'indagato, riferita ad un parametro ispirato a criteri di concretezza, attualità e specificità a fondamento di una prognosi rigorosa di pericolosità (come sembra rilevare anche l'uso della locuzione «**sussiste** concreto pericolo» in luogo di quella dotata di minore incisività «vi è il concreto pericolo») (C 19-9-95, Lorenzetti, *C. pen.* 97, 459). ⑥ In tema di misure cautelari, l'affermazione della sussistenza di un «concreto pericolo» di reiterazione dei delitti, ai sensi dell'art. 274 lett. c, non richiede l'adozione di particolari formule né comporta l'esplicita utilizzazione dell'espressione letterale in questione («concreto pericolo»), essendo invece idoneo e sufficiente il richiamo alla sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente motivate (C 9-10-96, Giordanengo, 206435). ⑦ Non soddisfa il dovere di motivazione, da ritenere, invece, generica e priva di aderenza concreta al fatto contestato, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale che, in relazione all'esigenza di **concreto** pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, si limiti a far riferimento a rapporti di **frequentazione** o di **comunanza** di interessi con **personaggi politici** di primo piano, grazie ai quali l'indiziato ha potuto ricoprire importanti incarichi, come quello che gli ha consentito di porre in essere il fatto criminoso addebitato (nella specie: concussione) (C 28-4-94, Mazzei, *A. n. proc. pen.* 95, 501). ⑧ L'ammissione dell'imputato o dell'indagato allo speciale **programma di protezione** previsto dalla l. 15 marzo 1991, n. 82 **non** comporta in modo automatico la cessazione o la attenuazione delle esigenze cautelari costituite dal **concreto pericolo di commissione di nuovi reati**, ma costituisce solo una circostanza sopravvenuta, che deve essere valutata dal giudice unitamente agli elementi già acquisiti al fine di verificare se la stessa possa attenuare o far cessare del tutto le esigenze cautelari in precedenza ritenute (C 20-1-97, Maiuri, *ivi* 97, 510). V. anche C 8-4-97, p.m. in c. Maiale, *R. pen.* 97, 963; nonché già C 21-10-96, Alfieri, *C. pen.* 98, 154. ⑨ Il pericolo di reiterazione di reati della **stessa specie** di quello per il quale si procede, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. c, deve essere desunto da **elementi concreti** che lo facciano ragionevolmente ritenere sussistente. In un caso di tentativo di **omicidio**, quindi, non può ritenersi idoneo a dimostrare la sussistenza di un tale pericolo il solo fatto che l'indagato risulti soggetto privo di stabile dimora e di leciti mezzi di sostentamento (C 22-2-96, Tebai, *R. pen.* 96, 801).

XV. (segue) l'attualità del pericolo nella giurisprudenza successiva alla l. 16 aprile 2015, n. 47. ① In tema di presupposti per l'applicazione delle misure

cautelari personali, la l. 47/15, introducendo nell'art. 274 lett. c il **requisito dell'attualità** del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia **specificamente valutato dal giudice** emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (in motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292 co. 2° lett. c) (C 24-9-15, Maio, 264902). In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c, nel testo introdotto dalla l. 47/15, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice **motivare** sulle ragioni per cui ritiene sussistenti **entrambi i presupposti per l'applicazione od il mantenimento di una misura** (nella fattispecie, nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta non solo la concretezza, ma anche l'attualità del pericolo di reiterazione del reato di spaccio di stupefacenti alla luce del quantitativo non minimale della droga acquistata e venduta, nonché del suo stato di tossicodipendenza e della conseguente continua necessità di garantirsi - stante l'assenza di fonti di reddito lecite - il denaro necessario per il fabbisogno personale anche mediante cessioni a terzi) (C 17-2-16, Mazzilli, 266425). ❷ In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'introduzione nell'art. 274 lett. c - ad opera della l. 47/15 - del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitando un parametro già desumibile, nel sistema previgente, dall'art. 292 co. 2° lett. c, attribuisce rilievo al dato personale dell'**inclinazione dell'indagato a commettere nuovi reati**, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il fatto e l'instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo ed esser valutato tanto più concreto ed attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori reati in epoca successiva, sebbene non recente (C 12-11-15, Capezzer, 265958). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, nella disposizione di cui all'art. 274 lett. c, nel testo introdotto dalla l. 47/15, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, **normativizza il principio giurisprudenziale**, preesistente alla novella, secondo cui la **nozione di attualità è insita in quella di concretezza** ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare (C 1°-10-15, p.m. in c. De Lucia ed a., 265350). Conf. C 2-2-16, Trimboli, 266515. In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla l. 47/15 nel testo dell'art. 274 lett. c, si configura come una **meraendiadi** e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza (C 21-10-15, Calandrino, 265985). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla l. 47/15 nel testo dell'art. 274 lett. c, costituiva **già prima della entrata**

in vigore della legge in questione un **presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare**, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come **prognosi di commissioni di delitti analoghi**, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (C 16-2-16, C., 266421). ❸ In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 lett. c dalla l. 47/15, **non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato**, ma sta invece ad indicare la **continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale**, che va apprezzata sulla base della **vicinanza ai fatti** in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di **elementi indicativi recenti**, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (C 27-11-15, Esposito ed a., 265618). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 co. 1° lett. c dalla l. 47/15, **non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato**, ma indica, invece, la **continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale**, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (C 27-11-15, Garrone, 266988). In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come **continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale**, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione) (C 14-4-16, Foti, 266946). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 co. 1° lett. c dalla l. 47/15, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la **continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale**, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano

maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a “neutralizzare” il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva) (C 14-4-16, Modica, 266749). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 co. 1° lett. c dalla l. 47/15, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della l. n. 203 del 1991, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che aveva ritenuto sussistere il pericolo di recidiva valorizzando i collegamenti tenuti dall'imputato con esponenti di spicco di determinate cosche mafiose, collegamenti che, non elidendosi facilmente, rendono particolarmente intense le esigenze cautelari) (C 31-3-16, Centineo, 267264). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 co. 1° lett. c dalla l. 47/15, **non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato**, ma sta invece ad indicare la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (C 14-4-16, Cappello, 267232). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla l. 47/15 nel testo dell'art. 274 co. 1° lett. c, costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa **non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati**, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed **effettività del pericolo di reiterazione**, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, per non essere stata considerata dal giudice di merito l'intervenuta revoca dell'incarico pubblico attraverso cui l'imputato aveva posto in essere le condotte a lui contestate) (C 10-5-16, Rando, 267830). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 lett. c l. 16 aprile 2015, n. 47, **non richiede** la previsione di una **specifico occasione** per delinquere, ma una **valutazione prognostica fondata su elementi concreti**, idonei a dar conto della **effettività del pericolo** di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è

chiamata a realizzare (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del trib. lib., che, nel confermare la misura custodiale disposta dal g.i.p. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva – nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente – dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro) (C 14-12-16, Verga, 269684). Conf. C 18-9-18, S., 274085 (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del trib. lib. che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di c.d. “guardiana”, nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri). ④ In tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli **del tutto sporadica ed occasionale**, dovendo invece essere affermata qualora – all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – **appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati**; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato **non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta** (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere) (C 13-9-16, Draghici ed a., 267965). In tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile **una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto** che indichi la probabilità di **devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura**, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del *periculum libertatis* dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 *quinquies* d.-l. 306/92, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine) (C 7-9-16, Vicini ed a., 268366). In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato ricade una valutazione prognostica **circa la probabile ricaduta nel delitto**, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il

giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva **prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente** (in motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specificità occasionale" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice) (C 8-9-16, Lucà, 268977). In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c nel testo introdotto dalla l. 47/15, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a **ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente** - all'epoca in cui la misura viene applicata (in motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specificità occasionale" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice) (C 19-10-16, Esposito, 268508). In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 co. 1° lett. c deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica **non richiede**, tuttavia, la previsione di una "**specificità occasione**" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che ha applicato la misura cautelare in relazione alla commissione di furti, frutto di accurata preparazione, ripetuti nel giro di poche settimane, nonché risalenti a un arco temporale non particolarmente lungo e non così distante, da far ritenere affievoliti i rischi di recidiva) (C 4-10-18, C., 273994). Conf. C 3-5-17, Cimieri, 271216.

5 V. tuttavia: in tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c, nel testo introdotto dalla l. 47/15, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato **si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti** (C 19-5-15, Marino, 264688). Conf. C 15-9-15, K. ed a., 265653. In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la l. 47/15, ha introdotto nell'art. 274 lett. c, accanto al requisito della concretezza, quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, **non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi** (C 27-10-15, Barone ed a., 265623). In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della

concretezza, introdotta dalla l. 47/15 nel testo dell'art. 274 lett. c, impone la dimostrazione, in termini **quantomeno di elevata probabilità**, della immediata, o comunque **cronologicamente vicina**, sussistenza delle condizioni necessarie affinché **si presenti l'occasione di commettere illecito** (C 10-11-15, Lori ed a., 266481). In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c, nel testo introdotto dalla l. 47/15, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere **non solo concreto, ma anche attuale**, per cui è onere del giudice motivare sull'esistenza di **occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati** della stessa specie di quello per il quale si procede (C 3-12-15, Capparelli, 265395). Conf. C 19-4-16, Cumbo, 266568. In tema di esigenze cautelari, ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati non è più sufficiente la certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere, ove se ne presenti l'occasione, essendo, altresì, necessario prevedere, in termini di certezza o alta probabilità, che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente. Pertanto, è **onere del giudice motivare sulla esistenza di occasioni prossime favorevoli** alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice del riesame, il quale aveva motivato sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermando che "appare probabile che, se si verificasse una futura occasione, l'indagato porrebbe in essere condotte della medesima indole") (C 3-3-16, Foti, 267570). In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 co. 1° lett. c nel testo introdotto dalla l. 47/15, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che **non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere** qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti **effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti** della stessa specie (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame con la quale il tribunale, confermando la misura custodiale in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione ed ad altri reati, aveva ommesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro tra l'imputato e la società in favore della quale le condotte contestate erano state commesse) (C 11-5-16, Ionadi, 266958; conf. C 4-5-16, Tramannoni, 266999; C 4-5-16, Sanzogni ed a., 267091). In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274 co. 1° lett. c dalla l. 47/15, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti **effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti** della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base

della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (C 18-1-17, Cavaliere e a., 269533). In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c, nel testo introdotto dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (C 24-4-18, Ruggerini, 273674). 6 In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 lett. c dalla l. 47/15 deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, **non meramente congetturali**, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, **cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare** (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame in cui il trib. lib., pur confermando la misura custodiale in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, aveva ommesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati nonostante la intervenuta sospensione degli indagati dall'incarico pubblico) (C 11-2-16, Ferrante ed a., 266511). 7 In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari **non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose**, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co. 1° lett. c, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, **anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo**, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (fattispecie relativa ad indagato per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe attraverso l'organizzazione di partite di poker truccate, il quale veniva trovato in possesso di decine di confezioni di carte da gioco, di assegni bancari tratti senza l'indicazione del beneficiario e di una rudimentale contabilità relativa alle posizioni di alcune vittime; elementi che, unitamente all'esito delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti bancari, rivelavano il carattere continuativo dell'attività illecita ed il concreto rischio di recidiva) (C 23-2-16, Stamegna, 267785). 8 In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 co. 1° lett. c, così come novellato dalla l. 47/15, per il quale è necessaria la sussistenza di un pericolo di reiterazione del delitto non solo concreto ma anche attuale, va riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall'**art. 275 co. 3°**, rispetto alle quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia **dimostrata l'attualità di situazioni di pericolo cautelare** (C 2-3-16, Mamone, 266784). V. *sub art.* 275, § X. 9 In tema di misure cautelari coercitive personali, il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, introdotto all'art. 274 dalla l. 47/15 assume rilevanza, con riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare, non solo al momento della adozione della misura, ma, altresì, **ai fini della valutazione della permanenza dell'adeguatezza della misura applicata** (fattispecie relativa ad

importazione di ingente quantità di sostanza stupefacente, nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura custodiale, in cui si era osservato che la particolare consistenza della attualità del pericolo di recidiva, che aveva giustificato l'applicazione della custodia in carcere, non era venuta meno nonostante il tempo trascorso, stante la rilevantissima gravità dei reati commessi e la mancata prospettiva, da parte della difesa, di elementi concreti di segno contrario) (C 18-12-15, Macrì, 266829). V. anche *sub art.* 299, § X. 10 In tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, **maltrattamenti in famiglia**), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la **recisione della relazione** nella quale si è manifestata la condotta criminosa (C 13-2-18, A., 272471). In tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 lett. c, **può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta** nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275 co. 1 *bis*, prevede anche l'"esito del procedimento" tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione delle misure custodiali (C 9-11-17, Okojie, 273305). 11 In tema di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di reato associativo ai sensi dell'art. 416 c.p., la concretezza e l'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1° lett. c, **non vengono meno** nel caso in cui i beni del sodalizio siano attinti da **provvedimenti di natura cautelare reale**, atteso che le predette misure differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che, nonostante la successiva adozione di una serie di misure cautelari reali, con le quali era stato disposto il sequestro di immobili, di società, di siti internet e di *trust* costitutivi dall'associazione, aveva ritenuto persistere il pericolo di reiterazione del reato) (C 28-2-18, Bonvicini, 273354).

XVI. (segue) modalità e circostanze del fatto e personalità dell'imputato. 1 A seguito delle innovazioni introdotte dalla **l. 8 agosto 1995, n. 332**, l'ordinanza cautelare e quella pronunciata nel giudizio di riesame, che compongono la fattispecie complessa integrante il titolo cautelare, devono avere un contenuto comprensivo degli elementi tassativamente previsti, a pena di nullità rilevabile di ufficio, dall'art. 292 co. 2° e devono fondarsi su di una motivazione logico-giudiziaria adeguata, al fine di dare ragione della misura adottata, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente garantiti, relativi alla libertà personale dell'indagato e all'ordinata convivenza sociale. Per le esigenze di tutela della collettività, poi, **il testo modificato dell'art. 274 lett. c** impone una approfondita valutazione della personalità dell'indagato, attraverso parametri di riferimento concreti, specifici ed attuali (**comportamenti, atti concreti, precedenti penali**), onde evidenziare una **prognosi rigorosa di pericolosità**, anche con riferimento alla possibilità di reiterazione di reati della **stessa specie** (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni), indi-

cazione questa che deve trovare la premessa logico-argomentativa proprio in quegli elementi di fatto dai quali vengono desunte le stesse esigenze cautelari (C 3-10-95, Peli ed a., *R. pen.* 96, 1145). A seguito delle modifiche della l. 332/95 in tema di misure cautelari, deve affermarsi che la pericolosità sociale, che può giustificare una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato o imputato, «oggettivamente» valutata sulla base dei precedenti penali o della condotta concreta. Considerato il **duplice riferimento** alla condotta oggettiva contenuto nel nuovo testo normativo (art. 274 lett. c), se ne deduce che, con l'espressione «modalità e circostanze del fatto» il legislatore ha inteso riferirsi al **fatto-reato**, mentre con l'espressione «comportamenti e atti concreti» ha inteso riferirsi a **condotta diversa dal fatto-reato**, e cioè alla **condotta anteatta o successiva**. La pericolosità sociale che rileva, quindi, ai fini delle misure cautelari, va desunta sia dal fatto-reato, sia dai comportamenti e dai precedenti penali che definiscono la persona dell'imputato (C 21-11-95, p.m. in c. Marino, *ivi* 96, 904; nello stesso senso C 13-1-99, Valleroni, *A. n. proc. pen.* 99, 658; C 24-9-99, Petrillo, *C. pen.* 00, 2684; C 23-6-99, p.m. in c. D'Alessandro, *ivi* 01, 215). In tema di esigenze cautelari l'art. 274 lett. c (nel testo introdotto dall'**art. 3 l. 332/95**) prescrive che la pericolosità dell'indagato vada desunta non solo dalle specifiche modalità e circostanze dell'azione, ma anche dalla sua personalità, la quale, pertanto, non può essere riduttivamente dedotta dal fatto-reato, bensì deve essere **ricollegata a elementi diversi** che, complessivamente considerati, si mostrino significativi di una inclinazione a delinquere, quali le specifiche caratteristiche soggettive (indole, condizione sociale, culturale, ecc.), gli eventuali ed ulteriori fatti o comportamenti concreti posti in essere, l'esistenza di precedenti penali (in applicazione di detto principio la S.C. ha annullato il provvedimento di riesame che aveva confermato la misura cautelare traendo il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati) (C 17-4-96, Paglia, *A. n. proc. pen.* 96, 922). V. nello stesso senso C 10-6-97, Sanfilippo, *ivi* 98, 279. ② In tema di misure coercitive il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c, deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell'agente, quale risulta da elementi, che il **nuovo testo** della disposizione in esame individua nei **precedenti penali o in comportamenti** concreti sintomatici della pericolosità, i quali facciano emergere l'attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni criminose. Stante l'esigenza normativa di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, il giudice deve pertanto effettuare una **specificata e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati** dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento e, di conseguenza, senza poter porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali ha desunto la gravità del reato (C 14-11-95, Armeli, *A. n. proc. pen.* 96, 640). Conf. C 20-11-96, Vallo ed a., *C. pen.* 98, 1694. ③ **Contra**: in tema di giudizio di pericolosità ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, una volta **accertata**, sulla base di fatti specifici e dotati di adeguata significanza, la **propensione** di un determinato soggetto **alla violenza contro la persona**, la

occasionalità della pulsione alla commissione del fatto specifico per cui si procede a carico di quel soggetto non solo non esclude, ma anzi **conferma la esistenza del «concreto pericolo»** di commissione di fatti analoghi, posto che il violento, in quanto tale, trova per ciò stesso, con estrema facilità e frequenza, nel quotidiano svolgersi della vita di relazione, infinite «occasioni» per dar sfogo ulteriormente ai propri istinti in danno di altri (C 5-11-90, Canala, *A. n. proc. pen.* 91, 576; conf. C 5-4-93, p.m. in c. Nicoletti, *ivi* 93, 789). V. anche C 6-12-95, Fiorenti, *A. n. proc. pen.* 96, 640 secondo cui la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c, ed in particolare la ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale dell'indagato può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività e quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di **atti di violenza**, poiché la norma non pone alcun divieto alla valutazione degli **stessi comportamenti** costitutivi del reato ai fini dell'indagine in questione. V. inoltre: a norma dell'art. 274 lett. c, il concreto pericolo di reiterazione, da parte dell'indiziato o dell'imputato, di delitti della **stessa specie** di quelli per i quali si procede deve essere desunto da specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'imputato. La norma, pertanto, impone che nella valutazione della pericolosità del soggetto entri anche la **considerazione del fatto** per il quale si procede, le cui modalità ben possono essere ritenute indicative dell'inclinazione dello stesso a commettere reati della stessa specie (C 21-7-92, p.m. in c. Mussolino, *Giust. pen.* 92, III, 577; conf. C 9-12-90, Bencivelli, *A. n. proc. pen.* 91, 459). Anche dopo la riformulazione dell'art. 274 lett. c, introdotta dalla l. 332/95, l'esigenza cautelare correlata al pericolo di reiterazione di condotte criminose ben può desumersi dalle **circostanze subietive ed obiettive e dalle modalità o dai contorni dei fatti addebitati**, dovendosi escludere che i «comportamenti o atti concreti» di cui parla la norma debbano essere necessariamente estranei al reato contestato (C 19-12-96, Giantin, *ivi* 96, 170). Le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c – anche nella formulazione novelata dall'art. 3 l. 8 agosto 1995, n. 332 – possono essere correttamente dedotte dalle **modalità del fatto** e dalla **personalità dell'agente** che in esse si manifesta, con particolare riferimento alla **proclività all'uso delle armi**, specificamente assunta dalla legge come parametro di negativa valutazione (in applicazione di detto principio la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento che aveva dedotto la sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto dalla sua efferata commissione, valutata come «manifestazione di una natura violenta ed incline all'uso delle armi») (C 18-1-96, Esposito, *ivi* 96, 640). In tema di esigenze cautelari, il concreto pericolo di recidivanza può esser desunto anche dalle **specifiche modalità e circostanze del fatto-reato**. Invero la negativa valutazione della personalità dell'indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati dall'art. 133 c.p. (tra i quali rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua commissione), senza che il giudice sia tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo (fattispecie relativa al prelievo fraudolento da parte dell'indagato di circa 70 milioni con false carte di credito di cui al reato *ex art.* 12 l. 5 luglio 1991, n. 197. La S.C., nell'enunciare il principio sopra esposto, ha rigettato il ricorso dell'indagato osservando che correttamente il giudice di merito aveva motivato in ordine

alla pericolosità sociale di quest'ultimo, ponendo in evidenza l'uso, da parte di costui, di sofisticate apparecchiature di rilevante valore economico, il fatto che i prelievi erano stati compiuti in diverse località, il rinvenimento nella disponibilità dell'indagato di numerose tessere bancomat, nonché apprezzando altre circostanze che stavano a provare, tanto la reiterazione del comportamento criminoso, quanto la possibilità che esso potesse essere ripetuto un numero indefinito di volte) (C 19-5-99, Marchegiani, *ivi* 00, 211). Le «specifiche modalità e circostanze del fatto» di cui al 1° co. lett. c dell'art. 274, in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la **condotta** tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per **interpretare la personalità dell'agente**. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una **duplice valenza**, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Né, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274 co. 1° lett. c, dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali (C 2-10-98, Mocchi, *ivi* 99, 207; nello stesso senso C 18-11-99, Bianchi, 215337). V. anche C 5-8-99, Bogdan, *R. pen.* 00, 412; C 7-2-00, De Core, 215403; C 21-11-01, Russo, *C. pen.* 02, 3507; C 6-11-03, Barbieri, 227904. V. anche C 18-3-04, Ristic, 228882. In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1° lett. c, la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell'indagato, evidenziata congiuntamente dalle modalità del comportamento nell'esecuzione del reato e da precedenti condanne subite. Ne deriva che, ai fini del giudizio sulla pericolosità dell'indagato, è legittima e doverosa la valutazione del giudice di merito delle **specifiche modalità e circostanze del fatto**, le quali possono rivestire una **duplice valenza** e, pertanto, assumere rilievo, oltre che sul piano della gravità del fatto, anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere, considerato che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (C 24-11-04, Filipelli, 231170; conf. C 19-1-05, Mirando ed a., 231583; C 9-1-13, Liuzzi, 254928). In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate **situazioni correlate con i fatti del procedimento** ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (fattispecie in tema di importazione di oltre 18 kg di cocaina da parte di soggetto incensurato) (C 3-7-07, Cavallari, *C. pen.* 08, 3381). Conf. C 17-2-05, Genna, 231323. In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 lett. c gli elementi apprezzabili possono essere tratti **anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività**, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato (C

16-10-13, Caterino ed a., 258070). Conf. C 12-3-13, Castelliti, 255763. ④ V. tuttavia: poiché la «capacità a delinquere del colpevole» è concetto che si pone in relazione di continenza con quello più ampio di «personalità» considerato dall'art. 274 co. 1° lett. c, ne deriva che, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità enunciato da tale norma, possono essere valutati tutti gli elementi indicati dall'art. 133 co. 2°, che siano individuabili, oltre che nei precedenti penali, in «comportamenti o atti concreti», pur collegati ma **non coincidenti con i fatti perseguiti** (nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità che il giudice *a quo* ha desunto dalla persistenza e durata della attività delittuosa, dai collegamenti con l'ambiente criminale e dalle condizioni di vita familiare) (C 11-11-98, Barreca, *A.n. proc. pen.* 99, 303). ⑤ In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art. 274 lett. c, possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto, **sempre che dal contesto unitario della motivazione risultino fatti e comportamenti di diversa natura** e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravità del fatto, e ne sia stata espressa la loro utilità per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un'ulteriore attività delittuosa (C 20-2-02, Frasheri, 222242). V. anche C 19-9-02, Laino, *Guida dir.* 03, f. 3, 77; C 30-1-03, Lombardo, *ivi* 03, f. 23, 78; C 13-11-03, Plasencia, 227039. ⑥ Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274 lett. c, come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle **specifiche modalità e circostanze del fatto** e dalla sua **personalità** (nella fattispecie, la S.C. ha affermato che costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l'autore del fatto abbia dotato l'autovettura utilizzata per il trasporto di stupefacente di una telecamera che consente il monitoraggio dell'ambiente esterno, benché momentaneamente disattivata) (C 2-12-15, Luppino, 266177). ⑦ In tema di misure cautelari, il divieto previsto dall'art. 274 co. 1° lett. b e c, come modificato dalla l. 47/15, non consente di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla **astratta gravità del titolo del reato** per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della **concreta condotta perpetrata**, in rapporto al **contenuto** e alle **circostanze fattuali** che la connotano (C 13-11-15, Restuccia, 265168). In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lett. c dell'art. 274 così come modificato dalla l. 47/15, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione **dalla sola gravità del "titolo di reato"**, astrattamente considerato, ma **non dalla valutazione della gravità del fatto** medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (C 2-3-16, Biondo, 267798). ⑧ Il nuovo testo dell'art. 274 co. 1° lett. b e c, risultante dalle modifiche apportate dalla l. 47/15, se **non consente** di desumere il pericolo di fuga e di recidiva

esclusivamente dalla **gravità del titolo di reato** per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della **concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano**, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (C 14-6-17, Silvestrin, 271522). ❶ In tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a **dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato**, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del riesame che aveva emesso la misura interdittiva di cui all'art. 289 individuando il parametro della concretezza sul mero riferimento alla "gravità dei fatti" ed alla "disinvoltura con cui i reati sono stati commessi") (C 8-3-12, Miccoli, 253372). In tema di applicazione di **misure interdittive** all'indagato per omicidio colposo per colpa professionale, il giudice, può desumere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato **anche dalla condotta tenuta dall'indagato nel caso concreto** (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale per il riesame che, con riferimento alla misura interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio della professione medica, aveva desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla manifestata pervicacia dell'indagato nell'applicare la terapia omeopatica, anziché antibiotica, rivelatasi inidonea a evitare la morte di un bambino, in assenza di significativi miglioramenti delle condizioni del paziente, e dalla mancanza di un vaglio critico manifestata dall'indagato dopo il fatto in ordine alla convinzione di una superiorità della medicina omeopatica rispetto a quella tradizionale) (C 3-5-18, M., 273084).

XVII. (segue) comportamenti, atti concreti, precedenti penali. ❶ In tema di applicazione di misure cautelari personali, ai fini della valutazione della personalità, richiesta dall'art. 274 co. 1° lett. c, nulla impedisce di tener conto, oltre che delle eventuali condanne divenute irrevocabili, anche della **esistenza di altri procedimenti già instaurati** e non ancora definiti (C 27-3-91, Trovato, A. n. proc. pen. 91, 631; conf. C 12-8-93, Longo, *ivi* 94, 269). In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274 lett. c, possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti penali risultanti dal certificato penale, anche i **procedimenti pendenti** a carico dell'indagato (nella specie la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione negativa della personalità dell'indagato effettuata dal giudice con riferimento ai numerosi carichi pendenti esistenti nei confronti dell'indagato per reati analoghi a quello contestato nella misura cautelare) (C 23-1-97, Terranova, R. pen. 97, 769); v. anche C 4-6-97, Scutto, *ivi* 98, 529. Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274 co. 1° lett. c, va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come «precedenti penali» in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a «comportamenti o atti concreti» che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato, e sono pertanto valutabili

sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa; e ciò senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 co. 2° Cost., atteso che tale principio vieta di assumere appunto la «colpevolezza» a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di **altri procedimenti penali** (C 15-7-97, Castelluccia, A. n. proc. pen. 98, 279). V. anche C 21-11-97, Accardo, R. pen. 98, 815; C 23-3-00, Boselli, C. pen. 01, 1551; C 15-7-08, Magnante, 240761; C 12-11-13, Notarangelo, 258786. Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274 lett. c, va tenuto conto anche delle **eventuali pendenze penali**, le quali, pur se non qualificabili come «precedenti penali» in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a «comportamenti o atti concreti» che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 co. 2° Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la «colpevolezza» a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (C 22-10-15, Perricciolo, 265069). V. tuttavia: nel sistema del codice le indagini preliminari sono dirette a consentire «le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» e perciò anche a svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini; e poiché l'esercizio dell'azione penale si colloca al loro termine e deve essere altresì sottoposto a controllo giurisdizionale, la **mera pendenza delle indagini**, e anche **l'esercizio dell'azione senza la verifica giudiziale** del suo fondamento non possono assumere alcun significato probatorio, neanche al fine di una prognosi di pericolosità legittimante l'applicazione di misura cautelare in un distinto procedimento per reati della stessa specie (C 19-5-92, Figura, A. n. proc. pen. 93, 648). ❷ 1 Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274 lett. c, il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai **suoi precedenti penali**, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da **comportamenti o atti concreti** - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (C 25-9-14, Iov, 264212). ❸ In tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della c.d. pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i **precedenti penali del soggetto**, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (C 17-4-09, Fiori, C. pen. 10, 706). In tema di esigenze cautelari, ai fini della valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato il giudice può

utilizzare le **annotazioni relative ai precedenti penali dell'indagato** tratte dall'archivio informatico del Ministero degli interni (C 5-7-12, Torre, 253201). ④ In tema di misure cautelari personali, l'esistenza di una **precedente condanna per reati della stessa specie** a pena eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale con **esito positivo**, pur essendo irrilevante agli effetti della recidiva, può essere presa in considerazione quale accertamento di fatti indicativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, fermo l'obbligo per il giudice di indicare specificamente le ragioni della rilevanza di tale precedente ai fini del giudizio prognostico (C 13-1-17, Zaccagna, 269774). ⑤ In tema di esigenze cautelari, ai fini del giudizio prognostico *ex art.* 274 non è preclusa la valutazione di una **precedente condanna** per la quale sia intervenuta la **riabilitazione**, potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato (C 29-1-18, Nicolò, 272512). ⑥ Ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274 lett. c sono **utilizzabili le denunce all'a.g. per fatti analoghi** a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (C 27-1-16, Sugarelli, 265961). ⑦ In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, il giudice può trarre elementi di valutazione **anche dai reati prescritti** in quanto condotte materialmente tenute dall'indagato e significative della sua personalità, salvo che il tempo trascorso possa incidere su tale valutazione (C 6-4-18, S., 274233). ⑧ Non è consentito dedurre la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati dal **contegno processuale dell'indagato**, dovendo tale valutazione essere condotta esclusivamente in base alla sussistenza del concreto *periculum*, tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato (nel caso di specie, il tribunale aveva desunto l'esistenza delle esigenze cautelari dall'atteggiamento processuale dell'imputato che si era avvalso, in sede di interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere) (C 8-1-07, Piromalli, C. pen. 08, 1138). ⑨ In tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato, e **non anche della eventuale pluralità di persone offese** (fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la S.C. ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del trib. lib. che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone) (C 5-3-09, p.m. in c. Pincheira, 243464). ⑩ In tema di esigenze cautelari, il disposto di cui all'art. 274 lett. c, secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in presenza di una **contestazione plurima**, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggior pericolosità; e

ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità (C 6-4-99, Marseglia, C. pen. 01, 216). In tema di esigenze cautelari, la pericolosità sociale (art. 274 co. 1° lett. c) **può essere desunta** anche dalla **pluralità di reati contestati** col provvedimento coercitivo, valutati non singolarmente ma nella loro globalità in quanto espressione di reiterazione criminosa, giacché in tal modo si evita la disparità di trattamento tra un indagato già gravato da precedenti ed uno incensurato che ha commesso una pluralità di reati (C 3-2-05, Scianò, 230912). Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 co. 1° lett. c il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla **molteplicità dei fatti contestati**, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (fattispecie relativa ad indagato per il reato di cui all'art. 73 t.u. l. stup., privo di precedenti penali, ma che alla luce delle indagini, era risultato legato con i fornitori dello stupefacente da radicati rapporti) (C 17-12-13, Tripicchio ed a., 258053). ⑪ In tema di presupposti per l'applicazione delle misure coercitive, i parametri costituiti dalla considerazione del **periodo di custodia cautelare sofferto** e lo stato di **incensuratezza** del prevenuto **non sono dotati**, di per sé, di **efficacia dimostrativa** di un'attenuazione delle esigenze cautelari ed in particolare di quella relativa al pericolo di commissione di ulteriori reati indicata nella lett. c dell'art. 274 co. 1°, sicché essi possono acquistare valenza solo se accompagnati dalla valutazione critica di altri elementi certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente ai presupposti della cautela (C 20-11-97, p.m. in c. Scuotto, 209148). V. anche C 7-3-97, p.m. in c. Capoluongo, A. n. proc. pen. 98, 279, in tema di delitti di stampo mafioso; nonché C 28-9-99, Panetta, 215249. In tema di esigenze cautelari, il concreto pericolo di recidivanza non è di per sé escluso dallo **stato di incensuratezza**, potendo essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto-reato, quindi dai comportamenti o atti concreti posti in essere dall'agente, anche se non gravato da precedenti penali (C 19-9-02, Laino ed a., *Guida dir.* 03, f. 3, 77). V. anche C 30-1-03, Lombardo, *ivi* 03, f. 23, 78. ⑫ Ai fini dell'emissione di provvedimento di coercizione personale, risponde a corretti criteri logico-giuridici ritenere la sussistenza del concreto pericolo della ripetizione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede da parte di persona che, quando versa in stato di ubriachezza, non esita a porre in essere scherzi altamente pericolosi per la vita e l'incolumità di terzi (fattispecie, nella quale l'agente aveva esploso un colpo di pistola in un ambiente piccolo dove si trovavano cinque persone, alle quali si era rivolto ridendo e dicendo che avrebbe sparato a tutti, così uccidendo la figlia) (C 23-10-97, Held, A. n. proc. pen. 98, 625). ⑬ Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, il giudizio sulla pericolosità sociale, sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato, sia sotto quello dell'adeguatezza della misura da applicare, non può essere svolto facendo riferimento agli **schemi culturali dell'etnia di**

appartenenza dell'imputato (C 3-2-10, D.M., *C. pen.* 11, 1515). 14 Al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, può farsi riferimento a fatti criminosi non perseguibili per mancanza di querela, in quanto permane la loro illiceità penale, tanto più se riguardano ipotesi delittuose caratterizzate da eventi simili, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di minori, i cui genitori non avevano proposto querela per fatti contro la libertà sessuale analoghi a quello per il quale si procedeva) (C 15-6-98, Inchiodolo, *A. n. proc. pen.* 99, 208). 15 In tema di custodia cautelare per il delitto di **violenza carnale** o di ratto a scopo di libidine, al fine di accertare la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa per reati della stessa specie, deve ritenersi che l'**amoralità** dell'**ambiente** profondamente **degradato** nel quale il fatto è stato realizzato e la mentalità in esso diffusa, secondo cui la vittima possa essere considerata al pari di un oggetto da poter prendere in dominio per conseguire il raggiungimento di qualsiasi intento, ivi compreso quello sessuale, costituiscono negativo elemento di valutazione delle concrete modalità del fatto e della stessa personalità dell'agente, che a quella «subcultura» aderisca, sotto il profilo del pericolo di reiterazione della condotta criminosa per reati della stessa specie (C 3-10-95, Lombardi, *R. pen.* 96, 649). 16 La **pericolosità conseguente alla infermità di mente**, rientrando nel concetto di prevenzione speciale, è cosa concettualmente ben **diversa** dal generale principio della **pericolosità sociale** recepito e previsto, quale specifica esigenza cautelare, dall'art. 274 co. 1° lett. c (fattispecie in cui il giudice del riesame, per confermare la pronuncia di rigetto di un'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in luogo di cura, aveva fatto riferimento al provvedimento con il quale era stata applicata all'interessato la misura di sicurezza della libertà vigilata quale conseguenza *ex lege* della condanna per delitto non colposo, diminuita per vizio parziale di mente – art. 219 c.p.; la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale per vizio della motivazione, affermando il principio di cui in massima) (C 1°-4-92, Franceschetti, *A. n. proc. pen.* 92, 787). 17 È **viziata** da manifesta illogicità della motivazione l'ordinanza custodiale che fonda le esigenze cautelari in ordine ad un addebito non riferibile a fatti di criminalità organizzata – pur in assenza di gravi indizi su ogni vincolo associativo – sul pericolo di reiterazione di fatti criminosi **ricorrendo analogicamente al canone di giudizio**, in uso per la **criminalità organizzata**, volto ad applicare la presunzione di pericolosità dell'associato per delinquere fino a quando non sia dimostrato che egli abbia stabilmente rescisso i legami con l'associazione (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto affetta da manifesta illogicità della motivazione l'ordinanza del trib. lib. confermativa di un provvedimento custodiale per il reato di concorso in corruzione adottato nei confronti del legale rappresentante di una società aggrudicataria di appalti, nel frattempo dimessosi, accusato di avere corrisposto tangenti ad organi pubblici, sull'esistenza – in ordine alla quale il p.m. né aveva formulato alcuna richiesta né aveva indicato i gravi indizi necessari per l'applicazione della misura – di un vincolo associativo tra politici, personale dell'amministrazione e uomini ai vertici delle maggiori imprese, associazione consolidata nel tempo ed organizzata gerarchicamente all'interno,

avente lo scopo di garantire un canale di permanente finanziamento illegale dei maggiori partiti) (C 9-7-92, Papi, *R. pen.* 93, 765). 18 Ove il giudice individui, quale esigenza cautelare, la probabile reiterazione dei reati, è **irrelevante**, ai fini della sua esatta configurazione giuridica, il **motivo** che la ispira; né consegue che la probabile reiterazione dei reati, anche se finalizzata all'inquinamento processuale il quale deve peraltro ricondursi alla lett. a dell'art. 274, configura di per sé l'esigenza cautelare di cui alla lett. c dell'art. 274 (nella specie quando il trib. lib. ha riconosciuto l'esigenza istruttoria come prevalente o predominante, e non semplicemente esclusiva, ha implicitamente ammesso che concorresse anche una esigenza specialpreventiva; ed è entrato in contraddizione con questa ammissione, e quindi con l'esigenza specialpreventiva, quando ha limitato la durata della custodia cautelare per riguardo alla sua ragion d'essere istruttoria, ai sensi dell'art. 292 co. 2° lett. d) (C 13-10-93, p.m. in c. Cusani, *F. it.* 94, II, 142). 19 In materia di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla c.d. tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati, **senza** potere, nell'**ipotesi di più indiziati**, assumere **determinazioni complessive e generali** (fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del trib. lib. che, relativamente ad un provvedimento custodiale adottato nei confronti di più indiziati, aveva assunto determinazioni complessive e generali nei confronti di tutti quanto alle esigenze di tutela della collettività) (C 8-11-93, Stanislao, *R. pen.* 95, 404; nello stesso senso C 21-11-97, Accardo, *ivi* 98, 815). V. anche C 7-11-95, Bozzo, *ivi* 96, 790, con riferimento a più indagati per il medesimo reato di associazione per delinquere; e C 4-5-00, Clarino, *A. n. proc. pen.* 01, 103, secondo cui nell'ipotesi di concorso di persone, la condotta dell'indagato va esaminata con riferimento all'intera vicenda criminosa alla quale ha partecipato e non solo alla singola azione concretamente realizzata. 20 In tema di **collaboratori di giustizia**, l'art. 16 *octies* l. 15 marzo 1991, n. 82, inserito con l'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45 – che prevede la possibilità di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno gravosa nei confronti di soggetti che abbiano attuato condotte di collaborazione giudiziaria, solo se non siano stati acquisiti elementi dai quali sia desumibile l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso – non contiene alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (C 8-10-03, Seidita, *C. pen.* 05, 1341). 21 In tema di misure cautelari personali, il giudice non può desumere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ordine al pericolo di commissione di nuovi reati, dalla circostanza che la persona sottoposta ad indagini, per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, **non** abbia inteso **rivelare**, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, le proprie **fonti di approvvigionamento** (C 3-2-05, Ben Hassine, 230995). In tema di misure cautelari personali, **l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare** non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di

commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (C 6-7-18, Belfanti, 273887). ② In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il giudizio di pericolosità sotteso all'imposizione, ai sensi dell'art. 6 co. 2° l. 13 dicembre 1989, n. 401, dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non si pone in contraddizione, ove la pericolosità del soggetto sia desunta da una sua precedente denuncia per reato, con la ritenuta assenza, in sede penale, del pericolo di reiterazione criminosa previsto, al diverso fine della possibile applicazione di una misura cautelare, dall'art. 274 co. 1° lett. c (C 29-11-06, Pieri, 235822). ③ La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 co. 1° lett. c) esime il giudice dal dovere di motivare sulla **prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale** della pena (C s.u. 28-10-10, Giordano ed a., 248866, nonché *Guida dir.* 11, f. 7, 84). Conf. C 21-11-13, Pilli, 258501. ④ In tema di misure cautelari, l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 lett. c, può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (C 15-7-10, Micelli, 248322, nonché C. pen. 12, 3014). ⑤ In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza può essere desunto dalla gravità del fatto, dall'imprudenza e dalla negligenza nella determinazione dell'evento, ma **anche dal comportamento successivo al reato** (fattispecie in tema di naufragio di una nave da crociera nel quale è stata ritenuta rilevante la scarsa resistenza dell'indagato a governare situazioni di crisi e ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni di sicurezza che connotano la posizione di garanzia nei confronti dei passeggeri) (C 10-4-12, Schettino, 253865).

XVIII. (segue) il tempo trascorso dalla commissione del reato. ① In tema di misure cautelari il giudice, nel sottoporre ad analisi il complesso degli elementi presenti in atti al fine di formulare la prognosi di pericolosità sociale e tutela dell'esigenza di cui alla lett. c dell'art. 274 – esigenza, tra quelle previste dal citato articolo, meno allineata ai postulati garantistici fondanti la Costituzione repubblicana –, deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i **precedenti penali** del soggetto, stante l'alta significanza, a tal fine, della recidivanza nel reato, e **al tempo trascorso** tra l'epoca di commissione del fatto (dei fatti) in addebito e il momento di formulazione del giudizio di prognosi. Ne segue che, quando siffatto giudizio riguardi persona **incensurata** che abbia commesso il fatto (i fatti) in epoca remota (nel caso di specie oltre otto anni avanti), l'analisi in questione non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di ricaduta, ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente probabile (*id est*: quasi certo) che il soggetto in scrutinio, presentandosi l'occasione, ricada nel reato (C 1°-8-95, Masi, C. pen. 96, 1493). ② In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato **non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza** delle condizioni di cui all'art. 274 co. 1° lett. c (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione della misura custodiale fondata sull'accertamento dell'attuale

adesione del ricorrente, inquisito per reati risalenti nel tempo, ad un'associazione criminale per lo spaccio di droga) (C 26-6-07, Rocchetti, 239019). Conf. C 24-1-13, Canessa, 254936; C 8-10-13, Scortechini ed a., 257974; C 9-10-13, Scalamana, 258191. ③ In tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292 co. 2° lett. c, alla valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il *tempus commissi delicti*, in quanto **alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento** delle esigenze di cautela (fattispecie in cui i fatti contestati, integranti reati contro la p.a., erano anteriori di circa tre anni rispetto all'adozione della misura degli arresti domiciliari) (C 26-2-13, p.m. in c. Strassil ed a., 255725). V. *sub* art. 292, § X. ④ In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 t.u. l. stup., per condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da **specifici elementi di fatto** idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (C 11-6-15, Flora, 263871). In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 t.u. l. stup., la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta – rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo – da **specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità**, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (C 26-11-14, Alessi, 261670). In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 t.u. l. stup., in relazione a **condotte risalenti nel tempo**, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da **specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità**, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (C 22-10-15, p.m. in c. Vitali, 265457). Conf. C 2-12-15, p.m. in c. Rubini, 265917. In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 t.u. l. stup., in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a **superare la presunzione di adeguatezza** della sola custodia in carcere, deve risultare da **specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo** ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il lungo periodo di detenzione sofferto senza suscitare rilievi comportamentali ovvero la partecipazione all'opera di rieducazione non costituiscono, in assenza di un *aliquid novi*, un serio ed unico sintomo di un mutamento dello stile di vita dell'interessato)

(C 17-12-15, p.m. in c. Marzoli, 267341). V. anche *sub art. 275, § XIII e sub art. 292, § XI*. ⑤ In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 307 co. 2° lett. b, nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l'art. 275 co. 3°, pone una presunzione relativa, ha l'obbligo di **motivare puntualmente**, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla **rilevanza del tempo trascorso** sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga (C 22-11-17, De Rosa, 272063).

XIX. (segue) gravità dei delitti. ① In tema di misure cautelari personali, l'**aggettivo «grave»**, che appare nel contesto della disposizione di cui alla lett. c dell'art. 274 **referibile a tutte le fattispecie** di delitti ivi catalogate, va interpretato, nella carenza di un parametro legislativo referente, nel senso che **«gravi delitti»** sono quelli in relazione alla commissione dei quali è consentita (a parte la verifica di ogni altro requisito) l'applicazione della massima misura di cautela personale limitativa della libertà, nei termini enunciati dall'**art. 280** (C 25-8-92, Ligresti, *Giust. pen.* 92, III, 655). In tema di misure cautelari personali, l'**aggettivazione «grave»**, che si legge nella disposizione di cui alla lett. c dell'art. 274 a qualificazione dei delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, **va riferita a tutte le categorie di reati** nella detta disposizione catalogate e, quindi, anche a quelli di attentato all'ordine (*rectius*: ordinamento) costituzionale, di criminalità organizzata e, infine, della stessa specie «di quello per cui si procede» (C 25-8-92, Ligresti, *ibidem*). V., pure, C 25-2-94, Rau, *R. pen.* 95, 253. **Contra**: C 8-3-93, Manco, *C. pen.* 93, 2890, secondo cui le parole «gravi delitti», contenute nell'art. 274 lett. c, non concernono i casi, previsti alla fine della disposizione, dei «delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede»; infatti in riferimento a questi delitti non è ripetuto l'aggettivo «gravi», che connota i delitti previsti dalla parte iniziale della citata lett. c. ② In materia di misure cautelari personali, la **prognosi di pericolosità**, di cui all'art. 274 lett. c, idonea a giustificare l'applicazione della cautela, quando è riferita a gravi delitti implicanti l'uso delle armi o di altri mezzi di violenza contro la persona, di attentato all'ordinamento costituzionale, ovvero ricadenti nell'area della criminalità organizzata, è **sganciata dalla tipologia del delitto per il quale si procede**, fermo restando la verifica degli altri indici previsti dalla disposizione *de qua* (C 25-8-92, Ligresti ed a., *Giust. pen.* 92, III, 654). ③ È **generica la motivazione** con la quale il tribunale, nel confermare la necessità del mantenimento della misura cautelare di cui sia stata chiesta la revoca o la modifica, abbia individuato le esigenze cautelari da salvaguardare nel **pericolo** della commissione di fatti della **stessa specie** e abbia **ritenuto di desumerlo** dalle **dimensioni** dell'organizzazione criminosa e dalla **qualità** dei partecipanti di essa. Infatti, il **pericolo «concreto»** che un soggetto, indagato o imputato per essere inserito in una organizzazione criminosa, commetta fatti-reato della stessa specie di quelli per i quali si procede, **non può essere desunto solo dalla dimensione dell'organizzazione** di cui assieratamente fa parte o dalla qualità degli altri associati, dovendo, invece, essere valutato soprattutto con riferimento al **ruolo** che egli ha avuto o si ritiene che abbia **in seno all'organizzazione**

criminosa. Ne discende che, ove risulti che il ruolo era collegato ad un certo *status*, occorre dimostrare, qualora quello *status* sia stato concretamente modificato, che la modifica non impedisce che, in concreto, quel determinato ruolo possa essere egualmente assolto (C 30-7-92, Bucci, *Giust. pen.* 92, III, 583). Conf. C 26-11-90, Marcoccia, *A. n. proc. pen.* 91, 458.

XX. (segue) delitti della stessa specie. ① Ai fini del giudizio prognostico sull'esistenza di una concreta probabilità che l'indagato possa commettere **reati della stessa specie** di quelli per cui si procede a suo carico, **non è richiesta l'identità assoluta** tra i vari reati (quelli che costituiscono precedenti e quelli relativi all'applicazione della misura), **ma è sufficiente** che essi presentino fondamentali **caratteri di omogeneità** che possano accomunarli (C 9-4-91, Talarico, *A. n. proc. pen.* 91, 631; conf. C 21-12-93, Moneti, 196388). Delitti della stessa specie sono da intendere quelli aventi il **medesimo titolo**. Il titolo cui si deve avere riferimento **non coincide**, però, necessariamente **con il titolo del codice**, potendo questo raggruppare fattispecie chiaramente eterogenee non in rapporto di reciproca prevedibilità (nel titolo II del codice, ad esempio, la concussione e la vendita di stampati sequestrati). Il concetto di titolo vale, nell'art. 274 lett. c, ad indicare, in modo anelastico a fini di garanzia, l'insieme di **figure accorpabili**, sia all'interno del titolo del codice che all'esterno di esso, in base alla verifica della caratterizzante presenza di un **medesimo bene protetto**. Nella dedotta materia, il **bene** è di primaria rilevanza costituzionale e consiste nel buon andamento e nell'imparzialità dell'amministrazione (**art. 97 Cost.**), onde tutte le previsioni di carattere penale emanate a salvaguardia di detti valori sono della stessa specie. Conseguente, da ciò, che in ipotesi di **reati contro la p.a.**, la **cessazione** dalla **qualità non elide** la potenziale **ricaduta** in reati connotati dal medesimo titolo nel senso anzidetto, attesa l'**astratta possibilità di ripetere**, nella **qualità o da privato** (ipotesi di frodi in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, corruzione ed attività estorsive, 640 *bis* c.p. ecc.), una vasta gamma di **atti affini**, anche in concorso, preveduti da diverse e numerose disposizioni di legge a tutela della correttezza della p.a. (C 11-8-92, Colucci, *Giust. pen.* 92, III, 657). ② La distinzione per «specie», efficace nell'ambito degli illeciti in generale (per classificarli in civili o penali) e dei reati in generale (per distinguerli in delitti e contravvenzioni), non spiega una corrispondente valenza selettiva nel campo dei delitti, poiché questi non risultano ripartiti per «specie», se non empiricamente. Al fine di evitare l'assurdo d'inapplicabilità della disposizione contenuta nella lett. c dell'art. 274 per inesistenza delle categorie di riferimento, occorre dare all'espressione un **significato operativo, non riduttivo né estensivo**, in linea con l'intento legislativo. Sarebbe **contrario al sistema** ritenere l'espressione «**stessa specie**» **equivalente** a «**stessa norma incriminatrice**», poiché laddove il legislatore ha inteso esigere una verifica d'identità tra le disposizioni lo ha esplicitato, come all'art. 81 c.p. con il termine «stessa disposizione di legge». **Non** può neppure essere riesumata come **equivalente** l'espressione «**stessa indole**», poiché, intenzionalmente sostituendola, il legislatore ha manifestato di volersi staccare dal relativo concetto (art. 101 c.p.), marcando l'esigenza di una maggiore affinità tra le fattispecie da comparare nella prognosi di reiterazione. **Unico possibile parametro** normativo di riferimento resta, perciò, la **natura del titolo di reato**, conclusione questa conforme

all'intenzione del legislatore (C 18-8-92, Dini, *ivi* 92, III, 656). In tema di giudizio prognostico, *ex art.* 274 lett. *c* ultima categoria, l'espressione «**delitti della stessa specie**», con la quale il legislatore delimita l'area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai **delitti che offendono lo stesso bene giuridico**, indipendentemente dalla collocazione nei testi delle leggi (C 25-8-92, Ligresti ed a., *ivi* 92, III, 656; conf. C 11-8-92, Barani, *A. n. proc. pen.* 93, 153; C 3-9-92, Furlan, *Giust. pen.* 93, III, 85; C 26-3-96, Venditto, *C. pen.* 96, 922; C 6-5-97, Pirazzini, *A. n. proc. pen.* 98, 279; C 10-4-00, Piras, *ivi* 00, 710; C 5-7-01, p.m. in c. Vasiliu, *Dir. pen. proc.* 01, 1516). V. anche C 5-3-93, Nemoiani, *A. n. proc. pen.* 94, 269; C 18-5-93, Andreoni, 194395; C 3-11-93, Giuliani, 196375; C 14-12-93, Bongianini, 196467. In tema di misure cautelari personali, il giudizio prognostico relativo alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della **stessa specie**, ai sensi dell'art. 274 lett. *c*, si fonda esclusivamente sulla considerazione del **bene giuridico offeso**, mentre le connotazioni materiali e soggettive della condotta possono venire in rilievo solo sotto il profilo delle specifiche modalità e circostanze del fatto alla luce delle quali (oltre che a quella della personalità dell'imputato) viene formulato il giudizio circa il concreto pericolo di reiterazione (fattispecie relativa alla **misura interdittiva** della sospensione da un pubblico ufficio o servizio, nella quale la S.C. ha annullato l'ordinanza del trib. lib., che aveva ritenuto di escludere il pericolo di commissione di reati della stessa specie, poiché gli indagati dei reati *ex artt.* 323 e 479 c.p. **non rivestono più la qualità** di membri di commissioni esaminatrici) (C 5-7-94, Cianetti, *C. pen.* 96, 214). V. C 4-7-95, p.m. in c. Lo Castro, *R. pen.* 96, 648 (fattispecie di **corruzione propria**, nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'argomentare del tribunale, secondo cui la sospensione dal servizio dell'indagato, ufficiale della guardia di finanza, poteva privarlo della possibilità di commettere reati quale «intranco», ossia titolare dell'ufficio, ma non valeva a scongiurare il pericolo che egli si aggregasse quale «estraneo» a pratiche corruttive nel settore tributario e che assumesse iniziative illecite in relazione a reati contro il patrimonio). In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole – art. 274 lett. *c* – sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano «uguaglianza di natura» in relazione al **bene tutelato** e alle **modalità esecutive** (in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato il provvedimento del trib. lib. che aveva escluso sussistere analogia di indole fra i pregressi episodi di rapina impropria e il reato di violenza sessuale per cui era stata emessa la misura coercitiva) (C 5-7-01, p.m. in c. Vasiliu, *C. pen.* 02, 3507). In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di «**reati della stessa specie**» di cui all'art. 274 co. 1° lett. *c*, deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, **presentano «uguaglianza di natura»** in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (fattispecie in cui la S.C. ha considerato «della stessa specie», agli effetti di cui all'art. 274 lett. *c*, il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione) (C 14-7-16, Petroni, 268444). In tema di

esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del *periculum* è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la S.C. ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società) (C 24-9-18, Pedato, 274403). ❸ In tema di misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, atteso che l'art. 274 lett. *c* fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che **offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe** a quella per cui si procede (C 10-4-12, Schettino, 253861). ❹ Il **pericolo di reiterazione** di reati della stessa indole, di cui all'art. 274 co. 1° lett. *c*, **non può desumersi dal carattere** stesso dei reati contestati ed in particolare **dalla protrazione nel tempo** di condotte professionalmente dedite alla perpetrazione dei fatti per cui è indagine, in quanto in tal modo ogni reato a struttura permanente o caratterizzato dalla continuazione comporterebbe un pericolo di reiterazione. È necessario invece che siano individuate condotte concrete dell'indagato, e non la propensione generica a commettere certi reati, ma la attuale ed effettiva potenzialità di commetterli, cioè la disponibilità di mezzi e circostanze che renderebbero altamente probabile – una volta adottata la diversa misura cautelare – la ripetizione di delitti di quella specie (fattispecie in tema di falso materiale del privato in atto pubblico e contraffazione di pubblici sigilli) (C 28-11-97, Filippi, *R. pen.* 98, 625). ❺ La **nuova disciplina** introdotta dalla l. 8 agosto 1995, n. 332 in materia di misure cautelari, per quanto concerne l'esigenza cautelare di tutela della collettività e cioè di prognosi di reiterazione di reati della **stessa specie**, se **non rinuncia** ad una parametrizzazione incentrata nei **reati offensivi della stessa categoria di interessi o valori** (e non già di delitti che violano la stessa disposizione di legge ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza), **limita** l'applicabilità della **custodia cautelare in carcere** alla prognosi di commissione di «delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Dal che consegue la necessaria **integrazione del giudizio prognostico con l'indicazione** nell'ordinanza cautelare del **tipo** di delitti, sempreché offensivi della stessa categoria di valori, dei quali viene prevista la reiterazione: indicazione che deve trovare la premessa logico-argomentativa negli elementi di fatto posti a fondamento dei motivi che giustificano l'ipotizzabilità delle esigenze stesse di cui all'art. 274 lett. *c* (C 19-9-95, Lorenzetti, *C. pen.* 97, 459). ❻ La valutazione comparativa della legislazione della confederazione elvetica e di quella dello Stato italiano consente di accertare che il **commercio e l'esportazione del tabacco lavorato è per il cittadino svizzero comune atto di commercio**, anche nei casi in cui nel paese che importa il prodotto che forma oggetto di attività commerciale, quest'ultimo è assoggettato a diritti di confine, e l'introduzione in evasione di tali diritti realizza un fatto sanzionato penalmente. La

predisposizione di strumenti organizzativi per l'esercizio di tale attività commerciale, qualificabile come contrabbandiera dalla legislazione del paese importatore, è suscettibile di essere inquadrata come associazione per delinquere. L'ulteriore esercizio in territorio estero di tale «lecita attività» costituisce per lo Stato italiano un persistente concreto **pericolo di realizzazione** da parte dell'imputato di altri «delitti di criminalità organizzata» i quali sono «della stessa specie di quello per cui si procede» (C 23-1-90, Denz, *R. pen.* 90, 1072). In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione *ex art.* 74 t.u. l. stup, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la **possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità** e del medesimo grado di **inserimento in circuiti criminali** che caratterizzano l'associazione di appartenenza (C 21-12-17, Musumeci, 273435). ⑦ In tema di **giudizio prognostico**, *ex art.* 274 lett. c ultima categoria, la commissione di un **delitto di corruzione**, in ciascuna delle ipotesi disciplinate dagli artt. 318, 319 e 320 c.p., tutte sicuramente a **concorso necessario**, è utilizzabile come elemento sintomatico per la formulazione di siffatto giudizio, perché l'implicazione, a causa della struttura della fattispecie, della condotta di un (altro) soggetto, **non è d'ostacolo al giudizio sulla personalità dell'indagato** (fattispecie in cui si sosteneva l'inutilizzabilità del reato di concorso per fondare una prognosi di commissione di altri reati della stessa specie sul rilievo che un tale giudizio, proiettato nel futuro, implicherebbe anche la valutazione della condotta di un altro soggetto, del quale il giudice nulla sa) (C 25-8-92, Ligresti ed a., *Giust. pen.* 92, III, 654). V. anche C 14-6-93, Fontani, *A. n. proc. pen.* 94, 114. ⑧ L'applicazione della misura della custodia cautelare carceraria **può essere disposta**, in seguito alla convalida dell'arresto in flagranza per il **delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274 co. 1° lett. c** oltre che di quelli indicati dall'art. 280 (C 27-6-08, p.m. in c. Cannavò, 240663). V. *sub art.* 280, § VI.

XXI. (segue) reiterabilità dei delitti della stessa specie nel caso di cessazione della carica o dell'ufficio. ① In tema di misure cautelari, la prognosi idonea a fondare un giudizio di probabilità di futura commissione di altri reati catalogati all'art. 274 lett. c *ben può essere formulata assegnando agli elementi sintomatici oggettivi desunti dalle modalità e circostanze del fatto una diversa valutazione a seconda dell'ambiente in cui il soggetto opera e della **humus socio-economica** nella quale quella realtà si radica (fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di revoca di un'ordinanza di custodia cautelare in relazione a **più episodi di concussione**, reiterati nel tempo e posti in essere con sistematicità e modalità sempre uguali, provvedimento che aveva argomentato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c per il fatto che **sogetti operanti** sia sul **versante economico** sia su quello **politico** avevano descritto lo stretto legame esistente tra concessione di appalti pubblici e sistema delle tangenti; cosicché la prassi era risultata talmente diffusa e radicata da far dubitare che potesse considerarsi debellata dall'indagine giudiziaria in corso, l'esperienza recente dimostrando l'esistenza di un fenomeno di assuefazione alla pratica della tangente, vista ormai quasi come una sorta di tassa da pagare e depurata di ogni valenza illecita; solo all'interno di questo contesto si coglieva l'effettivo*

ruolo – di «mero collettore delle tangenti nell'interesse di ben individuati uomini politici» – che l'indagato aveva svolto e avrebbe potuto continuare a svolgere **anche senza rivestire più alcuna carica pubblica**, tanto più che il contegno processuale di totale negatività lo rendeva ancora «affidabile» per il «sistema criminoso» nell'ambito del quale erano maturate le sue condotte illecite (C 25-1-93, Damiani, *A. n. proc. pen.* 93, 631). Ai fini dell'emissione di una misura cautelare o del ripristino della stessa a seguito di impugnazione del p.m. avverso la revoca, il tribunale deve valutare la rilevanza dell'intervenuto **ritiro** dalla **attività politica** dell'indagato quando essa era strettamente connessa con le condotte delittuose contestate, così come deve valutare, al fine di esprimere un giudizio prognostico sulla possibile reiterazione delle condotte criminose, le modificazioni intervenute negli assetti politici e nelle cariche amministrative e la possibilità attuale che l'indagato possa esercitare su di esse la propria influenza (C 15-12-95, Gava, *ivi* 96, 639). ② **L'esigenza** cautelare di impedire la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede **non è esclusa dal clamore** suscitato dalla **vicenda**, che di per sé non costituisce remora tale da neutralizzare ogni pericolo di ricaduta nel reato (fattispecie relativa a custodia cautelare disposta nei confronti di imprenditore accusato di **corruzione** per aver corrisposto tangenti a pubblici amministratori per assicurarsi il conferimento di appalti; in relazione ad essa, la S.C. ha disatteso l'argomentazione secondo la quale l'imprenditore arrestato per un episodio del genere sarebbe rimasto «bruciato» nelle successive gare di appalto) (C 9-12-92, De Camillis, *ivi* 93, 631). ③ **Non impedisce** il giudizio di **prognosi sfavorevole**, circa la commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, secondo la prescrizione di cui all'art. 274 lett. c, la circostanza che **l'inculpato abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio**, nell'esercizio dei quali egli, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, realizzò la condotta in addebito; ciò in quanto il **referente normativo** è attestato sulla (probabile) commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo **stesso bene giuridico**, e non già solo della fattispecie per la quale si procede (caso di specie relativo a indagato cui si addebitavano comportamenti concussori, realizzati nell'esercizio dell'incarico di **direttore dei lavori** di un'opera pubblica in concessione; si sosteneva che tutte le incombenze attinenti l'incarico erano state esaurite, sicché non sarebbe stato possibile realizzare ulteriori condotte illecite del tipo di quella in incolpazione. In relazione al profilo *de quo*, la censura è stata respinta sulla base delle considerazioni avanti riassunte) (C 3-9-92, Furlan, *Giust. pen.* 93, III, 86; conf. C 10-9-92, Gazner, *ivi* 93, III, 86; C 30-11-92, Zaffra, *A. n. proc. pen.* 93, 631; C 27-1-93, p.m. in c. Prott, *ivi* 93, 789; C 4-2-93, Trotta ed a., *ivi* 93, 789; C 1°-4-93, Mattioli, *ivi* 93, 423; C 10-10-06, Failla, *C. pen.* 07, 4255). Il giudizio prognostico di compromissione degli interessi della collettività deve essere desunto dalla prevedibilità di commissione di delitti della stessa specie, cioè **lesivi della stessa categoria di interessi o valori**, e non già di delitti che violano la stessa disposizione di legge ovvero che presentano caratteri fondamentali comuni rispetto a quelli commessi in precedenza, donde in generale la **non rilevanza** del **venir meno di specifiche qualità** soggettive dell'indiziato a seguito di **rimozione** dall'incarico pubblico in precedenza ricoperto (C 19-5-94, Paderni, *A. n. proc. pen.* 95, 312). Cfr. anche C

28-4-94, Mazzi, *ivi* 95, 500 (fattispecie in tema di **concussione**); C 30-6-94, Di Benedetto, *ivi* 95, 512; C 10-10-94, Lancuba, *ivi* 95, 691 (fattispecie relativa a magistrato indagato per **associazione mafiosa e corruzione**). V. anche C 26-2-97, Bisceglie, *R. pen.* 99, 487 (in tema di associazione mafiosa connessa con l'attività politica o l'utilizzazione di cariche amministrative di rilievo). In materia di misure cautelari personali applicate per reati contro la **p.a.**, la **dismissione** da parte dell'indagato dell'ufficio pubblico non esclude da sola la possibilità che lo stesso consumi reati della stessa specie, per tali intendendosi non fattispecie criminose analoghe, ma reati offensivi dello stesso bene giuridico; tale eventualità deve peraltro costituire oggetto di una specifica, sia pur sintetica motivazione (fattispecie in tema di corruzione) (C 28-3-95, Bulletti, *ivi* 96, 648). In tema di esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione di comportamenti delittuosi analoghi a quelli già contestati, sebbene l'**allontanamento dal posto di lavoro** e dalle funzioni dell'indagato per fatti di **concussione** non escluda di per sé l'esigenza cautelare indicata dall'art. 274 lett. c, costituisce tuttavia un fatto che, per la sua rilevanza, **può essere svalutato solo sulla base di precise circostanze** e non su quella di presunzioni tratte da situazioni pregresse e superate dall'evolversi dei fatti (C 5-9-95, Grecchi, *ivi* 96, 649). In tema di esigenze cautelari per l'adozione di misure coercitive personali, in materia di reati contro la **p.a.** commessi da pubblico funzionario o impiegato, il giudice di merito ben può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della **stessa specie** (art. 274 co. 1° lett. c) **anche quando** il p.u. risulti **sospeso** o **dimesso** dal servizio; in tal caso però lo stesso giudice deve fornire **adeguata motivazione** in merito alla non rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto con riferimento alle circostanze di fatto che connotano la concreta situazione e così in riferimento al tempo decorso da dette evenienze, all'eventuale potere di vertice e di supremazia raggiunto dal pubblico funzionario durante il servizio e al potere di influenza in ipotesi residuante nel pubblico dipendente per assenza di mutamenti nell'organico dell'ufficio o per interferenza delle sue nuove occupazioni con la sfera di azione dei pubblici poteri (C 30-5-95, Stilo, *A. n. proc. pen.* 96, 649). V. nello stesso senso C 28-1-97, Ortolano, *ivi* 98, 279; C 18-9-97, Francavilla, *R. pen.* 98, 528. ④ Ai fini della formulazione del giudizio di prognosi di pericolosità sociale, ex art. 274 lett. c, la **inconcludenza** della **dismissione** della **carica pubblica** da parte del soggetto nei confronti del quale sono condotte le indagini, nella imm modificata realtà fattuale occasione del reato, **non può essere spinta sino alla immotivata svalutazione** del rifiuto di assumere una carica gestionale pubblica (nel caso, di commissario di una Usl) facendo leva sulla scusante addotta per declinare l'incarico (nella specie: motivi di famiglia), dato che una tale condotta può costituire un positivo elemento di contrasto alla presunzione di reiterazione estraibile dalla pregressa commissione di fatti illeciti (C 1°-8-95, Masi, *C. pen.* 96, 1493). ⑤ In tema di esigenze cautelari, di fronte al radicale mutamento della situazione obiettiva conseguente alla **perdita**, da parte dell'indiziato, della **qualifica pubblica** che gli offrì l'opportunità di delinquere, il **giudice non può supinamente adagiarsi** sulla considerazione, disancorata da qualsiasi riferimento a dati fattuali, dell'esistenza di un generico «pericolo di recidivanza» in relazione a delitti che offendono beni giuridici simili, ma, in ossequio al disposto dell'art. 274 lett. c ed alla

necessità, *ivi* richiamata, che si tratti di pericolo «concreto», con esclusione quindi di presunzioni o congetture, è **tenuto ad indicare le circostanze specifiche** che, in quanto eziologicamente connesse con la probabilità di reiterazione di condotte illecite, lo convincono della ineluttabilità del ricorso ad una misura compressiva della libertà personale (C 8-9-94, Petrala, 199288, nonché *A. n. proc. pen.* 95, 111).

⑥ Nei **reati contro la p.a.**, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'inculpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato **abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio** nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una **permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare** a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, **condotte antiggiuridiche** aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che non fosse dimostrato attraverso quali meccanismi l'indagato, che non ricopriva più cariche pubbliche, poteva continuare a compromettere il buon andamento, l'imparzialità e la correttezza dell'attività della p.a.) (C 10-3-04, Pierri, 229526). Il giudice della cautela, per affermare la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa in riferimento a reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'imputato o indagato, deve dare **adeguata motivazione**, ove quest'ultimo abbia successivamente dimesso la carica pubblica, in ordine all'**irrelevanza della circostanza in rapporto alla di lui concreta posizione soggettiva** (C 16-12-09, Rotondo ed a., 245761). Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a **reati contro la p.a.**, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato **non è di per sé impedita** dalla circostanza che egli **abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio** nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di **funzioni o incarichi pubblici diversi**, condotte antiggiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (in applicazione di tale principio, è stata ritenuta rilevante la posizione di consulente dell'amministrazione, privo di un preciso mansionario, sul presupposto che la stessa consentirebbe la permanenza di relazioni con amministratori e privati al fine di commettere reati della stessa specie) (C 13-12-11, Gambarino, 252037, nonché *C. pen.* 13, 2378). Nei reati contro la p.a., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'inculpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca **adeguata e logica motivazione** sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, **pur in una diversa posizione soggettiva**, possa continuare a porre in essere condotte antiggiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto sussistente il *periculum in mora* in quanto l'indagato, pur avendo dimesso la carica di assessore regionale alla sanità nell'ambito della quale aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella di senatore che gli consentiva di

intrattenere relazioni e rapporti con burocrati rimasti nell'amministrazione sanitaria) (C 16-12-11, Tedesco, 252389). Nei reati contro la p.a., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dimesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una **permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere**, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte anti giuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (fattispecie nella quale l'indagato, nonostante le dimissioni volontarie dalla carica di direttore amministrativo della a.s.l., aveva continuato a mantenere relazioni e rapporti all'interno dell'amministrazione sanitaria) (C 10-1-13, De Pietro, 256223). Nei reati contro la p.a., il giudizio di prognosi sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede **non è impedito** dalla circostanza che l'incolpato abbia dimesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, ma il giudice, anche quando l'agente esercita ancora pubbliche funzioni, **deve fornire puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto** che rendono probabile che questi, nella diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere analoghe condotte criminose (fattispecie in cui la S.C. ha escluso il *periculum in mora* in una situazione in cui, in assenza di specifici elementi, un imputato, cessata la carica di componente del Nucleo di valutazione impatto ambientale, nel cui esercizio erano state poste in essere le condotte contestate, aveva continuato a svolgere **il ruolo di insegnante pubblico**) (C 27-3-13, Pastore, 256261). In tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dimesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione richiede peraltro **la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo** che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe (in applicazione del principio, la S.C. ha annullato un'ordinanza applicativa del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista, in cui il pericolo di reiterazione di condotte appropriate e di falso, nell'ambito della predetta

attività, era stato desunto dall'imputazione perculato e falso in relazione alla **carica, ormai dismessa, di tesoriere del gruppo consiliare regionale di un partito politico**) (C 16-4-14, De Lucchi, 259685). Nei reati contro la p.a. anche dopo l'introduzione, nell'art. 274 lett. c ad opera della l. 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie *ex art. 274 co. 1° lett. c* pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la p.a. risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica **motivazione** in merito alla **mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto**, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (C 4-4-17, Leonardi, 270634). Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la p.a., la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dimesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il **rischio concreto** che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una **posizione soggettiva** che consenta all'agente di mantenere, **pur fuori dall'ambito di funzioni** o incarichi pubblici, condotte anti giuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (C 20-7-17, Spasari, 271139). In tema di reati contro la p.a., l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie *ex art. 274 co. 1° lett. c*, può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il **pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio**, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (in motivazione la S.C. ha precisato che correttamente è stato ritenuto sussistente il pericolo attuale di reiterazione nei confronti di un **imputato sospeso in via cautelare dal servizio**, valorizzandosi la pluralità di episodi corruttivi contestati, le modalità di commissione dei fatti e la pendenza di ulteriori procedimenti di analogo natura, indicativi della creazione di una rete di relazioni estesa a diversi settori della p.a.) (C 8-11-18, Lupelli, 274648).

275 Criteri di scelta delle misure. *1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.*

1 bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2 bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione

condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis, 612 ter e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

2 ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1 bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3 bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4 bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4 bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4 quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4 quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. [Soppresso].

SOMMARIO: I. Modifiche legislative. - II. Questioni di legittimità costituzionale. - III. Criteri di scelta. - IV. (*segue*) principio di adeguatezza. - V. (*segue*) in particolare nel caso di misure cautelari disposte contestualmente ad una sentenza di condanna. - VI. (*segue*) principio di proporzionalità. - VII. (*segue*) prognosi di probabile concessione della sospensione condizionale della pena e nuovi limiti all'applicabilità della custodia *ex art.* 275 co. 2 *bis*. - VIII. Misure cautelari disposte contestualmente alla sentenza di condanna in appello *ex art.* 275 co. 2 *ter*. - IX. Custodia cautelare in carcere: adeguatezza e particolari modalità di controllo di cui all'*art.* 275 *bis*. - X. (*segue*) presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. - XI. (*segue*) motivazione. - XII. (*segue*) superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. - XIII. (*segue*) presunzione di adeguatezza della sola custodia. - XIV. (*segue*) retroattività della disciplina sopravvenuta. - XV. Condizioni soggettive ed esigenze cautelari. - XVI. (*segue*) donna incinta o genitore di prole di età non superiore a sei anni. - XVII. (*segue*) ultrasessantenne. - XVIII. (*segue*) soggetto in condizioni di salute particolarmente gravi. - XIX. (*segue*) esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. - XX. Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti.

I. Modifiche legislative. ❶ Il testo originario è stato così modificato in seguito al d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5 non conv., al d.-l. 13 marzo 1991, n. 76 non conv., al d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. l. 12 luglio 1991, n. 203 e, ancora, al d.-l. 9 settembre 1991, n. 292 conv. l. 8 novembre 1991, n. 356, al d.-l. 11 settembre 1992, n. 374 non conv., al d.-l. 12 novembre 1992, n. 431 non conv., al d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3 non conv., al d.-l. 13 marzo 1993, n. 60 non conv., e, successivamente, al d.-l. 14 maggio 1993, n. 139 conv. l. 14 luglio 1993, n. 222, alla l. 8 agosto 1995, n. 332 (v. anche art. 89 t.u. l. stup.), alla l. 12 luglio 1999, n. 231, al d.-l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. l. 19 gennaio 2001, n. 4, alla l. 26 marzo 2001, n. 128, al d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, alla l. 21 aprile 2011, n. 62, al d.-l. 26 giugno 2014, n. 92 conv. l. 11 agosto 2014, n. 117, alla l. 16 aprile 2015, n. 47 e, infine, alla l. 19 luglio 2019, n. 69.

II. Questioni di legittimità costituzionale. ❶ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3°, secondo e terzo periodo, come modificato dall'*art.* 2 d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli **artt. 600 bis co. 1°, 609 bis e 609 quater c.p.**, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 10/265). V. Corte cost. 11/146. ❷ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3°, secondo e terzo periodo, come modificato dall'*art.* 2 d.-l. 11/09 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 38/09, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'**art. 575 c.p.** è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 11/164). ❸ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3°, secondo periodo, come modificato dall'*art.* 2 d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'**art. 74 t.u. l. stup.** è applicata la custodia cautelare in carcere,

salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 11/231). ❹ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3° secondo periodo, come modificato dall'*art.* 2 co. 1° d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'*art.* 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli **artt. 473 e 474 c.p.**, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 12/110). V. anche: è costituzionalmente illegittimo l'*art.* 12 co. 4 *bis* t.u. imm., aggiunto dall'*art.* 1 co. 26° lett. f, l. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal 3° co. del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 11/331). ❺ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3° secondo periodo, come modificato dall'*art.* 2 co. 1° d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi **avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 13/57). ❻ È costituzionalmente illegittimo l'*art.* 275 co. 3° secondo periodo, come modificato dall'*art.* 2 d.-l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), conv. l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX